SCUOLA e AMMINISTRAZIONE

MENSILE DI CULTURA E INFORMAZIONE PER DS, DSGA E DOCENTI • APRILE 2016 • NUMERO 4

Servono i compiti a casa?
Il *bonus* premiale tra necessitati ritardi e persistenti conflitti
Nuovo sistema di comunicazione delle spese pubblicitarie
Accessibilità dei siti web
Il coding: una abilità che tutti dovrebbero possedere
Prestazioni aggiuntive del Dsga
Edificio scolastico non sicuro? Professori, chiudetelo



NIKEDITRICE

ISSN 2284 -1237
www.scuolaeamministrazione.it

LA SCUOLA IN RIVISTA

Acquista una sezione della nostra rivista per pubblicizzare la tua scuola!
Ti invieremo le copie da utilizzare durante gli Open Day o nelle situazioni che ritieni più opportune.

Hai a disposizione 10 pagine (di cui 2 a colori - copertina e seconda di copertina) per presentare attività, esperienze, progetti, laboratori, piani dell'offerta formativa, regolamenti, ecc.

SCUOLA e AMMINISTRAZIONE

LA SCUOLA IN RIVISTA
LA RIVISTA PER LA TUA SCUOLA

Per saperne di più, scrivi a info@nikeditrice.it o
a info@scuolaeamministrazione.it o chiama lo 0836.1904117



SOMMARIO

EDITORIALE

5 - Educare a vivere con gli altri nel XXI secolo di Antonio Santoro

PROBLEMI DI POLITICA E CULTURA DELLA SCUOLA

7 - Compitare e studiare - Servono i compiti a casa? di Mario Melino
12 - Il *bonus* premiale tra necessitati ritardi e persistenti conflitti di Francesco G. Nuzzaci

LA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA

16 - Road map per i viaggi di istruzione di Fabio Scrimitore
22 - Nuovo sistema di comunicazione delle spese pubblicitarie di Agata Scarafilo
24 - Accessibilità dei siti web di Marco Graziuso

DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE

27 - Il coding: una abilità che tutti dovrebbero possedere di Gabriella Martina
Lo scaffale
35 - Frammenti di vita a cura di Enrica Bienna
La ribalta
37 - Caligola sontuoso, folle, istrionico a cura di Vincenzo Sardelli

QUESITI DEI LETTORI - Fabio Scrimitore

39 - Prestazioni aggiuntive del Dsga
40 - Retribuzione accessoria dei docenti
42 - Carta del docente
43 - Conservazione digitale dei dati

GIURISPRUDENZA

44 - Edificio scolastico non sicuro? Professori, chiudetelo di Saverio Prota
46 - Sentenza Cassazione n.12223/2016: l'altra campana di Fabio Scrimitore

Direttore
Fabio Scrimitore
Comitato di direzione
Pasquale Annese
Rita Bortone
Antonio Errico
Marco Graziuso
Francesco G. Nuzzaci
Saverio Prota
Antonio Santoro
Agata Scarafilo
Segretario di redazione
Alfredo Ligori
Ha collaborato a questo numero
Enrica Bienna
(già docente di lettere nella scuola secondaria di II grado)
Pietro Boccia
(già docente di filosofia, scienze umane e sociali nei licei)
Gabriella Martina
(insegnante scuola primaria)
Mario Melino
(già dirigente tecnico dell'USR per la Puglia)
Vincenzo Sardelli
(docente di lettere nella scuola secondaria di II grado)
Direttore Responsabile
Fabio Scrimitore
Progetto grafico
Maria Luisa Vozza
Stampa
PressUP - Roma

In copertina immagine di:
Antonino Furnari 2A
Scuola Secondaria 1 grado "G.Pascoli"
del 1° Istituto Comprensivo di Ceglie Messapica (BR)
Dirigente scolastico Dott. Giulio Simoni

Anno 3 - aprile 2016
Periodico mensile
Autorizzazione Tribunale di Lecce n.533
Nikeditrice di Maria Littorio
Via N. Sauro 17
73040 Aradeo (LE)
Tel. 0836.1904117
Fax 0836.1950352
www.scuolaeamministrazione.it
info@scuolaeamministrazione.it
abbonamenti@scuolaeamministrazione.it

Educare a vivere con gli altri nel XXI secolo

di Antonio Santoro

E' il titolo del recente *Quaderno 11* dell'Associazione TreeLLLe, che si chiede "che cosa può fare la scuola", oggi, per corrispondere alle attese di una educazione ai principi fondamentali della convivenza civile: di una educazione alla cittadinanza che non trascuri l'impegno di promuovere, nelle nuove generazioni, "la consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale condizione umana (il degrado ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la distribuzione ineguale delle risorse, la salute e la malattia, l'incontro e il confronto di culture e di religioni, i dilemmi bioetici, la ricerca di una nuova qualità della vita) possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e le culture" (*Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione – 2012*).

E' una ricerca che prende le mosse dalla rilevazione dei risultati non proprio confortanti dell'*educazione civica* nella scuola, nei lunghi decenni in cui è stata considerata una materia trasversale oppure affidata all'insegnamento di un'altra disciplina. Ed è soprattutto una riflessione che viene sviluppata a partire dalla consapevolezza che, da noi, "non esiste ancora una cultura civica in grado di far rispettare le regole del vivere con gli altri e tantomeno un terreno politico autonomo (gli interessi generali del Paese) in grado di prevalere sugli interessi particolari". E che avverte l'urgenza più volte indicata da Edgar Morin: l'urgenza di un insegnamento che <deve portare a una "antropo-etica" attraverso la considerazione del carattere ternario della condizione umana, che consiste nell'essere allo stesso tempo individuo-società-specie [...]. Portiamo in ciascuno di noi questa triplice realtà. Così, ogni sviluppo veramente umano deve comportare lo sviluppo congiunto delle autonomie individuali, delle solidarietà comunitarie e della coscienza di appartenere alla specie umana> *(E. Morin, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l'educazione, Raffaello Cortina Editore, Milano 2015, p. 102)*.

Finalità formativa evidentemente non facile per un scuola ancora autoreferenziale e che ha in sé "resistenze e ostacoli culturali e organizzativi" di vario tipo. Si tratta, tuttavia, di un impegno che il sistema educativo formale non può più trascurare, perché è certamente suo compito specifico, nel tempo presente, "non solo istruire ma anche educare a vivere con gli altri [...] le conoscenze, sempre essenziali, da sole non bastano: senza valori e regole condivise che le orientino c'è il rischio di un ritorno alla barbarie". Una prospettiva promozionale dunque ineludibile, com'è facile comprendere, che ha *costretto* l'Associazione TreeLLLe ad avanzare le proposte di cambiamento che di seguito si riportano nella prima forma sintetica con la quale sono state presentate:

1. <Uno specifico tempo curricolare dedicato ad "attività" interattive ed interdisciplinari (non lezioni) per l'educazione a vivere con gli altri>;

2. <Una scuola “aperta e a tempo pieno” (tra lezioni e attività extrascolastiche) per i primi otto anni, facoltativa e flessibile per gli ultimi cinque>;

3. <Formare e contrattualizzare tutto il personale scolastico, con l’obiettivo di istruire ma anche di educare a vivere con gli altri>;

4. <Praticare metodologie didattiche attive e coinvolgenti, con l’uso appropriato delle nuove tecnologie>;

5. <Coinvolgere i genitori nell’educazione a vivere con gli altri>;

6. <Favorire la partecipazione proattiva dei giovani nella scuola e nella comunità>;

7. <Rafforzare l’istituzione scuola curandone la dimensione simbolica>;

8. <Assicurare a tutti i giovani la conoscenza dei contenuti delle Dichiarazioni fondamentali sui diritti umani e della Costituzione italiana>, e quindi <assicurare “i saperi minimi di cittadinanza”>;

9. <Valutare i risultati dell’educazione alla cittadinanza (dei singoli e delle scuole)>.

Proposte che interpellano il decisore politico, ma che investono anche, per tanti aspetti, la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome: perché non poco si può già cominciare a fare nei versanti dell’offerta culturale, delle procedure metodologico-didattiche e delle collaborazioni inter e intra-istituzionali.

Compitare e studiare Servono i compiti a casa?

di Mario Melino

«Volli, e volli sempre, fortissimamente volli»

Vittorio Alfieri (1749-1803), ripercorrendo la storia della sua vita, racconta gli anni giovanili trascorsi nello studio e si sofferma a descrivere quali effetti gli procurasse, in particolare, la lettura delle *Vite parallele* di Plutarco: il "bollore" che gli tendeva i muscoli, il "forte sentire" che gli scuoteva l'animo, l'entusiasmo per qualcosa di grande che gli eccitava la fantasia … e lo scorrere vorace di quelle pagine «con un tale trasporto di grida, di pianti, e di furori pur anche, che chi fosse stato a sentirmi nella camera vicina mi avrebbe certamente tenuto per impazzato. All'udire certi gran tratti di quei sommi uomini, spessissimo io balzava in piedi agitatissimo, e fuori di me, e lagrime di dolore e di rabbia scaturivano» (1). Così Alfieri, «giovanilmente plutarchizzando», immerso nello studio dei grandi che lo modella nel profondo, avverte il forte impulso e la chiara coscienza che non si sarebbe mai concesso ad una Musa «venduta all'autorità dispotica» che aborrisce «caldamente»(2).

Sicuramente Alfieri avrà messo più di una punta di esagerazione letteraria nella descrizione della sua *immersione cognitiva e affettiva nello studio;* ed è altrettanto sicuro che qualunque madre odierna, sentendo il figlio studiare nella stanza accanto con lo stesso "trasporto" del grande astigiano, chiamerebbe sotto casa l'ambulanza. Anzi, molti padri e madri – premurosi e preoccupati per la "felicità" dei propri frugoletti – starebbero molto attenti ad allontanare da quelle tenere creaturine ogni remota causa di possibile fatica, frustrazione e turbamento.

Il problema è reale: compitare, studiare, impegnarsi a casa dopo la scuola ha senso o è uno spreco inutile? Anzi, dannoso?

Le proteste non sono mai mancate: periodicamente genitori, insegnanti innovatori, esperti, opinionisti, giornalisti, scrittori … prendevano posizione ieri e continuano a schierarsi oggi sul web con un esercito di *follower*, associazioni, coordinamenti, gruppi professionali … elencano pareri autorevoli e contro-argomentazioni inoppugnabili per avanzare petizioni al Ministero e protestare per un sistema che perpetua l'aberrazione culturale e pedagogica del *compito a casa*, un fossile da libro *Cuore*, un residuo autoritario ottocentesco, uno strumento di tortura e reclusione domestica anacronisticamente sopravvissuto nella patria di Cesare Beccaria. Insomma, una mostruosità che il cinismo istituzionale non teme di portare al culmine, continuando ad imporre pratiche sadiche e maniacali, come i compiti per i weekend e le vacanze.

Le argomentazioni sono efficaci come aforismi scolpiti sul marmo (3); i compiti a casa sono: *inutili* perché le nozioni ingurgitate attraverso lo studio domestico per essere rigettate a comando (interrogazioni, verifiche …) hanno durata brevissima … non lasciano il "segno", solo labili tracce; *dannosi* perché procurano disagi e sofferenza agli studenti già in difficoltà, ne accrescono l'odio per la scuola e la repulsione per la cultura; *discriminanti* perché avvantaggiano chi avvantaggiato già lo è e svantaggiano i deprivati, peggiorandone anche la situazione di ingiustizia; *prevaricanti* perché ledono il diritto al "riposo" e allo "svago" sancito dalla Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia (art. 24); *impropri* perché impegnano a casa i genitori in un ruolo docente che non compete loro, per non parlare poi della perversa ipocrisia di sostituirsi al figlio; *limitanti* perché ostacolano tutto ciò che costituisce un'alternativa migliore (musica, sport …); *stressanti* perché la gran parte dei "litigi" tra genitori e figli concerne proprio lo svolgimento dei compiti, che altresì sottrae quel tempo libero prezioso che potrebbe essere trascorso insieme

«serenamente»; *malsani* perché impongono zaini pesantissimi per la salute dei piccoli.

Impostata così la natura del problema, diventa difficile dissentire: è la descrizione di tutto quello che i compiti non dovrebbero essere. Il compito a casa ha costruito un mondo intorno a sé semplicemente orribile, fatto di frustrazioni, ingiustizie, rinunce, minacce alla pace familiare e alla salute dei piccoli … Il *cavallo di Troia* è penetrato nelle mura di casa e ha devastato tutto. Basterebbe allora cacciarlo fuori per restituire un apprendimento efficace e duraturo (che lasci "il segno"), perché gli studenti in difficoltà non siano più inutilmente oppressi e trovino la compensazione di cui hanno bisogno per tornare ad amare lo studio e la cultura, perché finalmente ci sia uguaglianza nelle opportunità tra avvantaggiato e svantaggiato, perché i genitori siano genitori e gli insegnanti siano insegnanti senza sovrapposizioni indebite di ruoli, perché nelle famiglie torni la pace tra genitori e figli, felicemente insieme in un tempo libero vissuto con "serenità". Basterebbe abolire i compiti a casa per risanare la scuola di tutti i suoi malanni e la famiglia delle sue crisi? Perché una soluzione così semplice viene ignorata da decenni? Possibile che la questione si riduca tutta a compiti a casa "sì o no"?

Chiediamoci con semplicità: *fare i compiti* significa *studiare* o si tratta di un'altra cosa? Stando all'etimologia, *compitare* ("*computare*", ovvero calcolare, sillabare) significa *leggere lentamente*, pronunciare separatamente i suoni di cui sono formate le parole. Il *compitare* del bambino alle prese con il faticoso esercizio dell'imparare a leggere e a scrivere è il primo vero ingresso nel mondo dello studio, ossia in un sistema organico fatto di acquisizione di *abilità sociali*, *comportamenti di lavoro* e *abilità di "studio"* che gli consentono di progredire negli apprendimenti e organizzare un proprio, stabile sistema di conoscenze. Fare i compiti è funzionale a tutto questo o non serve a niente?

Il problema, nella nostra prospettiva, è se lo studio sia ancora un'attività cognitiva e affettiva indispensabile agli studenti per crescere e formarsi.

Dalla *Net Generation* all'*App Generation*

La polemica sui compiti a casa è nata – a dir poco – negli anni Settanta del secolo scorso, nel clima antiautoritario post-Sessantotto, collegata al dibattito sulla scuola a tempo pieno, a un'idea di scuola che si voleva "integrata" prima al suo interno e poi con il territorio circostante, una scuola rinnovata e continuamente innovativa. Sono passate generazioni di alunni, il mondo è irriconoscibile, ma la scuola e le polemiche sono sempre le stesse. Ovviamente, oggi, la domanda di mezzo secolo fa sull'utilità dei compiti a casa ha un altro significato. Fuori dalla finestra tutto corre, attrazioni ovunque, luoghi d'incontro illimitati a tutte le ore, divertimento, intrattenimento, chiacchiere, musica, giochi, sport … e poi sms, chat, mail, Facebook, Twitter … ovunque schermi di tutte le dimensioni, computer, tablet, smartphone … insomma, come si fa a tenere seduta con una penna in mano, quaderni e libri … una generazione "sempre connessa"?

Marc Prensky – che nel 2001 ha introdotto l'espressione "*nativo digitale*" contrapposta a quella di "*immigrato digitale*" – ha provato a dare una descrizione del processo di socializzazione della *Net Generation* (l'espressione è di Don Tapscott, 1998):

> «I numeri sono impressionanti: oltre 10.000 ore passate giocando ai videogame, oltre 200.000 e-mail e messaggi di *instant messaging*, oltre 10.000 ore di chiamate dal telefono cellulare, oltre 20.000 ore di televisione digitale (…) oltre 500.000 messaggi pubblicitari; e tutto questo prima di andare all'università» (4).

Sono passati altri quindici anni dalle osservazioni di Prensky e si può solo aggiungere che si sono moltiplicate le tecnologie e le occasioni d'uso.

La *Net Generation* è diventata *App Generation*: passa ogni istante della vita in un'app; è cresciuta la dipendenza dai media digitali, i giovani sono totalmente immersi nell'app-universo, c'è sempre un'app per fare qualcosa o risolvere qualcos'altro, non c'è più azione umana che non abbia bisogno della sua app; alcuni – osserva Howard Gardner – organizzano la propria vita attraverso una serie ordinata di app, forse, nella mente di qualcuno, comincia a farsi strada perfino l'ipotesi che tutta la propria esistenza altro non sia che una sola, totalizzante app che ci può dirigere dalla culla alla tomba(5). Davanti a tutto ciò, i compiti a casa sono ancora più estranianti, emarginanti, alienanti, una minaccia *antropologica*: come si fa a tenere la *Net / App Generation* separata per qualche ora dalle sue protesi tecnologiche, ossia senza il nucleo della sua stessa identità personale e sociale?

Lo abbiamo già detto: è il mondo fuori che non è più quello di una volta, il mondo che – almeno a partire dalla rivoluzione industriale – ha fatto del lavoro il suo valore economico e culturale di base, lo ha posto a fondamento della Costituzione e della coesione collettiva e ha eletto lo studio a strumento di crescita personale, a mezzo di affermazione e successo nella spietata competizione per la migliore allocazione sociale. Fuori si sono moltiplicati i consumi, i centri commerciali, i parchi a tema, mille canali tv, talk show e social network … i riti, le mode, i brand, la voglia di leggerezza, di divertimento, di spettacolo, di sport, di gioco, di cura di sé … in una

parola: l'*entertainment* … il luogo della tentazione continua, della dissipazione del tempo e del denaro, l'involucro dove incartiamo una piccola o una grande parte della nostra esistenza (6). Il paese dei balocchi è ovunque, fuori e dentro casa; Pinocchio non ha più bisogno di Lucignolo per trovarlo, è disponibile a tutte le ore per allettare e compiacere "oziosi e bamboccioni".

L'*entertainment* ha la sua ideologia: il culto della *felicità*, anzi il *dovere della felicità*. La parola d'ordine del mondo contemporaneo è una sola: *divertitevi*. Disneyland e Las Vegas non sono più luoghi, sono *metafore* che vogliono interpretare e dare senso all'esistenza dei contemporanei, sono le espressioni figurate dell'*euforia perpetua*, quella che separa coloro che "sanno vivere" da quelli incapaci di trovare il "meglio" nel grigiore delle loro povere esistenze (7). L'*entertainment* è fatto su misura per tutti, vuole il nostro bene, renderci felici, esorcizzare il dolore, la sofferenza e la fatica, ci suggerisce di guardare la realtà valutando ogni cosa in base al *piacere* o al *dispiacere*: è una terapia per il benessere, cicatrizza le solitudini, rigonfia le emozioni …

Sappiamo bene che l'*entertainment* non è solo un universo di emozioni, capricci e superficialità, un'area pericolosa e dissipatrice, il contraltare della ragione, del lavoro e dello studio. È una realtà economica e sociale fortemente connessa alla politica e una componente essenziale della cultura odierna. Rappresenta un'area di consumo di beni e servizi e, per una parte rilevante delle nuove generazioni, è il punto di convergenza delle aspettative di lavoro e di realizzazione personale. Ma, pur luogo di nuove opportunità di imprenditorialità giovanile, l'*entertainment* è il canto quotidiano delle sirene per ben poco attrezzati Ulisse dei nostri tempi.

Certo, per il pedagogista il problema è quello di fare dei giovani degli *app-attivi,* prevenire l'*app-dipendenza* e prepararli a non diventare i forzati dell'*entertainment*, forse, con più ambizione, tentare perfino di scongiurare un possibile futuro tragicomico dell'umanità. L'impegno è scontato ma, in questa costruzione (o *costrizione*) educativa, lo studio, quello tradizionale, fatto di immobilità, solitudine, concentrazione, chiusura in se stessi, fatica immediata e gratificazione differita … può avere ancora un ruolo o è giunto alla sua fine, archiviato come pratica innaturale?

«La passione ribelle»

A sostenere le ragioni dello studio c'è sempre stata una pedagogia semplice, nulla di più: studiare per apprendere e per vivere con coerenza. Nello studio ci insegnavano la pretesa di comprendere la cultura, la società, il mondo e il *senso della vita*, sì, anche quello. Non c'era pagina che non dovesse farci comprendere il senso del dover essere, le ragioni etiche contro il calcolo, la forza dell'idea e l'insofferenza per la mediocrità, per la ragionevolezza delle convenienze e per l'acquiescenza ipocrita (all'Alfieri per intenderci). Chi studiava non stava semplicemente apprendendo un po' di storia, di fisica o di matematica, chi studiava stava portando se stesso dentro un universo "umano", su un sentiero di umanizzazione profonda perché – alla fine del percorso –, pur laureati in qualsiasi scienza, saremmo stati soprattutto "*persone formate*" e, con buoni auspici, moralmente affidabili e socialmente produttivi. Più lungo era quel percorso, più faticoso e intenso si prolungava quel cammino segnato di postille, commenti, rinvii, richiami, approfondimenti, ritorni insistenti sullo stesso pezzo fino a farlo proprio … tanto più quegli infiniti silenzi ci avrebbero resi tenaci e volitivi, resilienti e motivati. Lo studio era il doppio strumento per apprendere ciò che serviva e per formare noi stessi … per il resto della vita, perché lo *studio vero* diventava abitudine di vita. Oggi ci si chiede che senso abbia. Forse, la vera domanda da porsi dovrebbe essere un'altra: che persone saremmo state se non avessimo fatto quella fatica e quel lavoro?

Ovviamente, è risaputo, a studiare "seriamente" è sempre una minoranza di "studenti". È stata un'illusione pedagogica credere che una scuola autenticamente democratica – quella che ha predicato l'uguaglianza delle opportunità educative – avrebbe portato una platea più ampia a scalare le pendici del Parnaso. Il *declino dello studio* è una sconfitta per la democrazia. Oggi la società ha bisogno di più persone formate di quante servissero ieri; e non solo *colte*, anche eticamente ineccepibili.

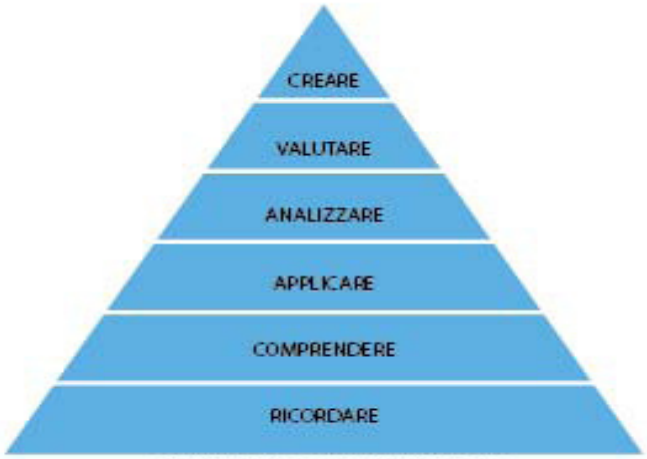
Lo studio è «odor di muffa» scrive Paola Mastrocola, respinta, come tanti, nella retroguardia di una società che non ha più paura di «esibire l'ignoranza»: «Lo studio è sparito dalle nostre vite. Nessuno studia più. Se ne può fare a meno. E non ci piace, né per noi né per i nostri figli. Lo studio sa di muffa, è passato, è vecchiume. (…) Chi studia è uno sfigato. (…) Studiare, nel nostro immaginario, vuol dire non vivere. Studia chi non ha una vita» (8). Chi studia, continua l'autrice, «è sempre un ribelle», va controcorrente, è un eccentrico e un eversivo, porta e fa crescere dentro di sé questa «passione» che, in fondo in fondo, è desiderio di *libertà*.

Lo studio è diventato raro anche tra i professori, che pur dovrebbero insegnarlo ai loro allievi; né è gradito alle famiglie perché estraneo allo stile di vita che sognano per i figli, inadatto a costruire il tipo di successo a cui aspirano. Lo si fa coincidere con gli anni trascorsi sui banchi di scuola, come se tutto quel tempo fosse stato studio, studio vero, non semplice lavoro esecutivo di compiti assegnati e attività di ascolto di una galleria eterogenea di docenti, con esiti spesso dubbi. Già, perché si chiama studio perfino un

lavoro meccanico di esecuzione dei compiti e il tempo trascorso sui banchi o a casa. Questi sono compiti inutili e tempo perso se sono privi di un metodo di lavoro e non diventano studio e opportunità di autoapprendimento. Il compito a casa o a scuola serve a far misurare l'allievo con se stesso, a provare ed esercitare le abilità acquisite perché si rafforzino e diventino competenze, proprio come lo stesso allievo fa in palestra o sul campo di gioco, dove l'allenatore – stimatissimo da genitori e figli e molto più seguito, apprezzato e ammirato del docente – non risparmia rigore, severità, intensità di fatica e stress, perfino mortificazioni per raggiungere un risultato, ovviamente senza sollevare obiezioni, anzi con una dose in più di investimento affettivo e aspirazioni di successo da parte di bambini, giovani e parenti.

Sicuramente oggi le informazioni si conquistano con più facilità, costano meno fatica, le nuove tecnologie ce le rendono perfino più piacevoli, le aule si sono attrezzate di lim, computer, tablet e sussidi multimediali, ma – sullo sfondo della rivoluzione tecnologica della didattica – si adombra la stessa pericolosa ideologia di tante altre innovazioni: più che essere *facilitatori* per studiare meglio e di più, le tic sono intese come scorciatoie per raggiungere gli obiettivi, come mezzo per accorciare la distanza dal mondo dei giovani, per tenerli a scuola con più tranquillità e ordine e ridurre i comportamenti di indisciplina, sicuramente più frequenti nelle interazioni didattiche tradizionali.

L'approccio della "*flipped classroom*", la *classe capovolta*, (emerso negli USA dai contributi di Baker nel 2000 e in Europa già ampiamente diffuso in Francia) si basa sul capovolgimento delle tradizionali dinamiche d'aula: *lezioni a casa – compiti a scuola*; i contenuti vengono studiati individualmente a casa grazie a materiali predisposti dal docente e messi online o su altri supporti informatici e multimediali, mentre l'aula diventa l'area laboratoriale per sviluppare attività di approfondimento individuali e collaborative su quanto appreso.



La nuova tassonomia di Bloom secondo Anderson, 2001.

Se si analizza la *classe capovolta* alla luce della piramide tassonomica di Bloom (rivista da Anderson, 2001), emerge che le fasi iniziali e più agevoli dell'apprendimento (*memorizzazione* e *comprensione*) avvengono a casa senza l'ausilio della presenza del docente, mentre quelle più complesse (*applicazione, analisi, sintesi, valutazione, elaborazione creativa*) avvengono a scuola e si avvalgono del supporto del docente e dei compagni di classe.

Se applicata con intelligenza, la *flipped classroom* potrebbe apportare vantaggi concreti. Lo scopo non è far studiare meno gli alunni, ma far acquisire loro le dotazioni procedurali per non fermarsi alle nozioni e alle informazioni. Potrebbe essere la risposta al dilemma storico della funzione educativa dei "compiti a casa" e soprattutto potrebbe impegnare i docenti nel lavoro più importante di *insegnare a studiare*, insegnare agli alunni come trasformare le informazioni, le conoscenze, i saperi in competenze e come far sì che queste diventino *cultura della persona*.

La cultura autentica è fatta di *competenze* acquisite stabilmente e capaci di evolvere nel tempo: è il *sapere dei saperi*, ossia l'organizzazione unitaria e significante delle conoscenze. La cultura è prerogativa di una mente interpretante impegnata nella ricerca del significato. L'educazione ha senso se trasforma la *conoscenza* in *cultura,* e questa in *modo di vivere (9)*. Lo studio ci guida in questo percorso e in questa conquista.

Che si consumi sui libri cartacei o su quelli digitali, che si pratichi in classe, in biblioteca, a

casa o in Internet ... lo studio non ha la funzione di *divertire* lo studente o di rendere *meno infelice* la sua condizione. Sono ottiche arbitrarie. Nello studio, come nel lavoro, l'obiettivo è la *gratificazione*, quella che si avverte al termine di una fatica produttiva, un compito ben fatto, un traguardo raggiunto, un'aspirazione realizzata. Se docenti e genitori sono incapaci di raggiungere questo stato di grazia con i loro figli- alunni, la battaglia dello studio è bell'e persa.

Note

(1) V. Alfieri, *Vita*, Torino, Einaudi, 1967, p. 90. La frase «Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli», citatissima nella versione divulgativa «volli, sempre volli, fortissimamente volli», è contenuta nella *Lettera responsiva a Ranieri de' Casalbigi*, scritta a Siena il 6 settembre 1783. Si veda anche M. Melino, *L'età ingrata*. *Metafisiche della gioventù*, Leone Editrice, Foggia, 2002, p. 14.
(2) V. Alfieri, *Vita*, op. cit., p. 95.
(3) Mi riferisco a quanto leggo su https://www.change.org/p/genitori-docenti-dirigenti-scolastici-campagna-basta-compiti
(4) G. Riva, *Nativi digitali*. *Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media*, il Mulino, Bologna, 2014, p. 12; Id, *I social network*, il Mulino, Bologna, 2010.
(5) H. Gardner, K. Davis, *Generazione app. La testa dei giovani e il mondo digitale*, Feltrinelli, Milano, 2014.
(6) E. Menduni, *Entertainment*, il Mulino, Bologna, 2013.
(7) P. Bruckner, *L'euforia perpetua*. *Il dovere di essere felici*, Garzanti, Milano, 2001; E. Bencivenga, *Giocare per forza*. *Critica della società del divertimento*, Mondadori, Milano, 1995.
(8) P. Mastrocola, *La passione ribelle*, Laterza, Bari, 2015, pp. 3-10.
(9) M. Melino, *Dai saperi alla cultura*, in «Scuola e Amministrazione», a. 10, 2000, n.° 2, pp. 70-73.

Il *bonus* premiale tra necessitati ritardi e persistenti conflitti

di Francesco G. Nuzzaci

I.A differenza della ministra Giannini, che nel *question time* alla Camera ha dichiarato di condividere con i sindacati di comparto la bozza di contratto sulla mobilità volta ad aggirare i vincoli della Legge 107/15, e ciò nonostante augurandosi che superi le forche caudine della Funzione Pubblica prima e della Corte dei conti poi, nella stessa giornata il vertice amministrativo del suo dicastero (nelle persone del capodipartimento per l'istruzione e dei direttori generali delle risorse e degli ordinamenti) ha anticipato i contenuti di una circolare che sarà emanata in seguito ai richiesti – e, alla buon'ora, resi – *approfondimenti* dell'Ufficio legislativo del MIUR.

Non potendo procrastinare oltre una melina necessitata dal *politically correct*, incluso il *colpo di sonda* in precedenza lanciato dalla nota dell'USR Veneto n. 2982 del 16.02.16 per saggiare la prevista, inviperita reazione dei sindacati, Viale Trastevere si è dovuto infine esprimere ufficialmente. E lo ha fatto negli stessi termini già da noi utilizzati su questa rivista (cfr. *Andar per FAQ con la 107, ovvero le vertigini della libertà*, novembre 2015) per contestare gli implausibili arzigogoli interpretativi preordinati alla – dichiarata – disapplicazione di leggi dello Stato; pedissequamente riproposti nella corposa nota unitaria del 15 marzo 2016, con cui CGIL, CISL, UIL e SNALS si sono presentati al tavolo tecnico ministeriale sui fondi alle scuole per il bonus docenti, e conclusa con alcune singolari affermazioni che fanno scempio degli elementari canoni ermeneutici pure significati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, qualora non fosse bastato il tenore letterale dei testi normativi osteggiati.

Vi è scritto alla lettera, virgole e trattini inclusi, che *non sono applicabili al contesto scolastico: - art. 17 del D. l.vo 165/2001 (riguardante la Dirigenza Amministrativa e non la Dirigenza Scolastica regolata dall'art. 25 dello stesso D. l.vo 165/2001); - art. 9 (capacità valutativa del DS non prevista da leggi per il DS) e art. 18 del D. Lvo 150/2009 (promozione del merito e del miglioramento assolta attraverso la procedura democratica già delineata tramite il coinvolgimento degli organi collegiali, organi assenti nel resto della Pubblica Amministrazione e di cui il DS deve rispettare le competenze); - art. 40 del D. l.vo (trattamento accessorio nei limiti previsti dalla legge, limiti inesistenti e non previsti dalla legge sulla contrattazione, essendo, come già detto, la Legge 107 legge ordinaria e non incidente in materia contrattuale); - comma 196 della Legge 107/2015 (che sancisce l'inefficacia delle norme e procedure contrattuali contrastanti con quanto previsto dalla Legge 107, ma che non ha il potere di prevedere ciò in quanto legge ordinaria sulla scuola e non legge speciale sul Contratto* (con la maiuscola!).

A voler seguire gli spericolati equilibrismi lessicali di CGIL, CISL, UIL e SNALS, e a prescindere dalla loro cifra stilistica, dobbiamo ritenere carta straccia i nostri rudimenti del diritto faticosamente acquisiti, avendo ora appreso che una norma speciale, qual è l'articolo 25 del D. Lgs. 165/01, non integra la disciplina generale della dirigenza pubblica, di cui è parola nelle disposizioni codificate, in particolare nel Titolo II, Capo II, artt. 13-29 *bis*.

Non la integra, bensì la cancella! In virtù di una stravagante interpretazione abrogatrice che vorrebbe, per le istituzioni scolastiche, una dirigenza dimidiata siccome *controparte* - ieri *datoriale* e oggi *padronale* - dei *lavoratori* della scuola: una dirigenza per modo di dire, in definitiva una dirigenza finta.

Anche se ripetersi – e non una sola volta, per la verità – è un'operazione inelegante, occorre ribadire che, alla stregua di connotati strutturali e indefettibili di **ogni** dirigenza pubblica c.d. *gestionale* (come

indiscutibilmente è quella agita nelle istituzioni scolastiche e formative), figurano, tra le altre, le seguenti attribuzioni, che possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di *specifiche disposizioni legislative*, come recita l'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 165/01:

-la valutazione del personale, funzione non derogabile (art. 17, comma 1, lett. *e/bis*, del D. Lgs. 165/01);

-la diretta responsabilità dell'attribuzione di trattamenti economici accessori (art. 45, comma 4, del D. Lgs. 165/01);

-la valutazione della performance individuale, che deve realizzare una significativa differenziazione dei giudizi (art. 9, del D. Lgs. 150/09);

-il divieto di distribuzione di premi in maniera indifferenziata e sulla base di automatismi (art. 18, del D. Lgs. 150/09);

-l'attribuzione al dirigente di qualsivoglia *struttura organizzativa*, nelle more dei rinnovi contrattuali successivi al D. Lgs. 150/09 (che comunque dovranno soggiacere a norme imperative), del potere di misurazione e valutazione della performance (art. 5, comma 11, del D. Lgs. 95/12, convertito nella Legge 135/12);

- da ultimo, o prima ancora, il concorrente obbligo (con l'Amministrazione) di individuare le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui si è preposti, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Con formule linguistiche più puntuali, le attribuzioni della dirigenza pubblica or ora sunteggiate sono state riproposte per esplicito, e potenziate, dalla *liberticida* – secondo i suoi accaniti, ed interessati, detrattori – Legge 107/15, parimenti imperativa, al di cui tenore, *per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla organizzazione del sistema di istruzione* (comma 78), il dirigente scolastico, oltre ad esercitare le generali funzioni del richiamato articolo 25 del D. lgs. 165/01:

- definisce gli indirizzi per (tutte) le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione necessarie all'approntamento del PTOF, poi *elaborato* dal Collegio dei docenti - che presiede - ed *approvato* dal Consiglio d'istituto, di cui è membro di diritto e con l'obbligato potere di proposta (comma 4);

- individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia (comma 18), proponendo gli incarichi ai docenti dell'Ambito territoriale (comma 79) e stipulando i relativi contratti (comma 81);

- ha facoltà di scegliere, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, fino al 10% dei docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica (comma 83);

- previ criteri del Comitato di valutazione - che presiede -, assegna annualmente al personale docente, con adeguata motivazione, un premio accessorio (comma 127) finanziato da un apposito fondo nazionale annuo (comma 126).

II. Quale, dunque, l'esito degli *approfondimenti*, con il corredo dei relativi riferimenti normativi? E dopo che si sono persi sei mesi, sì che l'attribuzione del *bonus* premiale nel corrente anno scolastico sarà, inevitabilmente, un'operazione assai problematica?

1-Il Comitato di valutazione è validamente costituito anche se non tutti i componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Talché gli Uffici scolastici regionali, che non riescano a designare il componente esterno per tutti i Comitati di valutazione, potranno ora comunicarlo alle istituzioni scolastiche per autorizzarle ad insediarli comunque, e consentire agli stessi di operare, anche con i restanti sei componenti tutti interni, prevalendo, in caso di parità, il voto del presidente;

2-Difatti, il Comitato di valutazione non è più, dopo la novella della Legge 107, un organo collegiale perfetto, e quindi può deliberare con la presenza della metà più uno dei componenti in carica e secondo la regola della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;

3-Pur qualificato come retribuzione accessoria, il *bonus* non è contrattabile in quanto prerogativa dirigenziale, ai sensi degli articoli 17 e 40 del D. Lgs. 165/01 e ai quali non è possibile derogare, come espressamente statuito dalla norma *imperativa* di cui all'art. 1, comma 196, della Legge 107/15: con buona pace dei quattro sindacati, che non tollerano *un'autorità salariale personalistica e monocratica;* compreso quello che – insieme a GILDA, COBAS, UNICOBAS, LIP E UDS – ha presentato in Cassazione quattro quesiti referendari per la sostanziale cancellazione della Legge 107/15, tra i quali spiccano le richieste abrogazioni *del potere discrezionale del dirigente scolastico di scegliere e di confermare i docenti nell'istituto scolastico,* nonché quello di *scegliere i docenti da premiare economicamente.* Perché – sempre a loro dire – *la legge 107 reca grave pregiudizio alla professionalità docente e*

alla libertà d'insegnamento… dato che *la sua applicazione è rimessa a un indirizzo dirigistico e autoritario, estraneo alla cultura della scuola italiana.*

Il resto è noto, rivenendo dal tenore letterale della legge e dalle pregresse fonti normative di pari grado ad essa raccordabili:

4-Sia pure con un pauroso ritardo, la valorizzazione dei docenti parte dal corrente anno scolastico, poiché la disponibilità del fondo nazionale di 200 milioni annui decorre *dall'anno 2016.* Altrimenti nella legge sarebbe stato scritto *dall'anno scolastico 2016-2017*, così come è stato fatto – sono solo alcuni esempi – per la costituzione degli Ambiti territoriali, per la definizione dell'organico dell'autonomia, per l'attuazione del PTOF…;

5-Il già firmato decreto ministeriale, attualmente all'esame della Corte dei conti per la registrazione, ripartirà il fondo a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità di dette istituzioni e delle aree soggette a maggior rischio educativo: mediamente saranno 23.000 euro lordo Stato per ciascuna di esse;

6-Il fondo è, per legge, destinato al *personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,* compresi quindi i docenti della scuola dell'infanzia, del sostegno, dell'IRC , ma non i docenti supplenti;

7-Non sono predefinite cifre minime o massime da erogare: dipende dai criteri valutativi formalizzati dal Comitato di valutazione e dalla motivazione del dirigente in sede di attribuzione del premio. Una nota esplicativa, che accompagnerà il decreto, puntualizzerà che il *bonus non potrà essere distribuito a pioggia né dato solo a uno o due docenti.* Presumibilmente essa dovrebbe riprendere quanto disposto dall' art. 5, comma 11- *quinquies,* del D.L. 95/12, convertito nella Legge 135/12, secondo cui il personale risultato più meritevole deve essere non inferiore al 10% della totalità dei dipendenti oggetto della valutazione.

Sentita la comunicazione ministeriale, la Quadriplice, presentatasi insieme a rappresentanze di dirigenti scolastici…che non vogliono essere e fare i dirigenti, ha abbandonato, sdegnata, il tavolo, preannunciando un *chiarimento politico* (ancora?) oppure un conflitto permanente, inclusa l'adizione dei tribunali della Repubblica per sentire pronunciare per via giudiziaria – ma non si comprende su quali basi giuridiche – la radicale cancellazione di una legge *odiosa*.

Li chiamano *percorsi di legalità e di partecipazione*!

III. Il Miur ha rotto gli indugi, è vero. Ma resta il fatto che, a poco più di due mesi dal termine delle attività didattiche, non si sa se tutti gli Uffici scolastici regionali abbiano provveduto a nominare il componente esterno del Comitato di valutazione e/o abbiano formalmente comunicato alle scuole di non poterlo/volerlo fare. E soprattutto non si sa se in ogni istituzione scolastica i Collegi dei docenti e i Consigli d'istituto abbiano proceduto alla scelta dei componenti interni: i tre docenti, anzitutto, e i due rappresentanti dei genitori (un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti nelle scuole del secondo ciclo).

Ma possono le predette scuole dirsi inadempienti, alla luce dell'incredibile topica in cui, oramai da tempo, sono incorsi gli anonimi estensori delle FAQ diramate dal MIUR, che sul punto tuttora permane silente?

Trattasi della risposta al quesito sulla valida costituzione del Comitato anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, come, *ad esempio, quando il Consiglio d'istituto o il Collegio dei docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza*; con ciò essendo stato fornito – lo avevamo già scritto – ai sindacati di comparto uno dei più incisivi *strumenti di contrasto* alla Legge 107, avendo proprio l' Amministrazione riconosciuto al Collegio dei docenti e al Consiglio d'istituto la facoltà di *non provvedere volontariamente alla scelta dei componenti* (del Comitato di valutazione) *di sua spettanza*, e – secondo le elementari categorie della logica – agli eventuali prescelti di rifiutare l'incarico. Dopodiché, nella legittima (?) ipotesi della mancata scelta dei complessivi cinque componenti da parte dei due summenzionati organi collegiali - e sempre se la logica conserva ancora un minimo diritto di cittadinanza -,lo pseudo Comitato di valutazione potrebbe costituirsi e deliberare in assenza del numero legale: vale a dire con il solo dirigente scolastico e con il solo membro esterno individuato dall'USR. Il che è palesemente assurdo!

Vogliamo sperare che adesso tale aberrazione sia sanata. A differenza delle FAQ, prive di qualsivoglia valore giuridico, una circolare può qualificarsi alla stregua di una direttiva, da cui è pure possibile discostarsi, ma allegando puntuale idonea motivazione, per non incorrere nelle diverse, concomitanti forme di responsabilità contemplate dall'ordinamento.

E allora l'Amministrazione, ancor prima dei suoi dirigenti scolastici-*sceriffi d'Italia*, dovrà acquisire, e partecipare, la consapevolezza che il diritto non consente a collegi amministrativi incardinati nell'ordinamento statuale di disattendere gli inerenti obblighi istituzionali.

Di sicuro non lo consente agli organi collegiali che non siano esponenziali della c.d. comunità scolastica – ed è il solo Consiglio d'istituto – e perciò esercitanti un'azione latamente *politica*, dunque *libera nel fine* ma entro i limiti dell'autonomia funzionale di ogni istituzione scolastica, nella nuova doppia veste di ente soggettivizzato e, al tempo stesso, di organo dello Stato. Ed è noto che entro tali limiti non possono di per sé sussistere responsabilità giuridicamente esigibili. Tanto ciò è vero che qui l'unica reazione apprestata dall'ordinamento per assicurare la funzionalità del sistema – nel caso di specie, l'obbligata scelta di tre membri del costituendo Comitato di valutazione – è lo scioglimento dell'organo, (ora) disposto dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale, con contestuale nomina del commissario *ad acta*, verificatasi la previsione dell'art. 28, comma 7, del D. Lgs. 297/94, di *persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento*.

Diversa è la prospettiva nel caso di organi collegiali squisitamente tecnico-professionali, vieppiù se di natura non elettiva e a composizione istantanea ed automatica, come il Collegio dei docenti. E, *a fortiori*, lo è per i loro singoli componenti: tutti vincolati al perseguimento dei fini istituzionali, a nulla qui rilevando che al pregresso rapporto di pubblico impiego sia subentrato un rapporto di lavoro di matrice privatistica (che, anzi, a ben riflettere, è meno garantista a fronte di mancati o inesatti adempimenti).

Nello specifico, l'articolo 7, comma 2, lettera *l),* del D. Lgs. 297/94 statuisce che il Collegio dei docenti ***elegge*** (ora *sceglie*), *nel suo seno,* ***i docenti che fanno parte*** *del comitato di valutazione.* L'impiego dell'indicativo fuga ogni dubbio, imponendo un obbligo. E se esso non viene osservato, il dirigente scolastico **deve** adottare tutte le misure previste o deducibili dalla norma attributiva dell'inerente potere, quale primo responsabile ed esclusivo garante del corretto funzionamento degli organi collegiali. In concreto ed *extrema ratio*, esperiti infruttuosamente tutti i tentativi per indurre il Collegio al suo adempimento, analiticamente riportati nel verbale della seduta, potrà infine formalizzare una sua proposta di nomina dei due prescelti componenti per il Comitato e metterla prioritariamente ai voti per appello nominale, facendo così venir meno lo schermo protettivo della collegialità, di modo che possa emergere la responsabilità di ciascun membro e dunque procedersi nei suoi confronti, ricorrendone i presupposti, con l'azione disciplinare. E, qualora i prescelti (*rectius*: individuati) rifiutino poi di far parte del Comitato, impartirà loro un ordine di servizio, sempre fatta salva l'azione disciplinare. Per contro, non saremmo sicuri di potere qui avallare prospettazioni che contemplino un intervento *extra ordinem* del dirigente scolastico, che si sostituisca all'organo collegiale inerte, sia pure per garantire la continuità dell'azione amministrativa.

IV. Fatta valere la legalità, resta l'ultima domanda: è legittimo-giusto-opportuno comunicare alla platea dei docenti i criteri per l'attribuzione della premialità deliberati – e quindi solo da quel momento resi pubblici – a due mesi dal termine delle attività didattiche?

O è giusto-opportuno, oltre che legittimo, traslare il budget degli 8/12 del 2016, ma incidente sul corrente anno scolastico, sull'anno scolastico successivo, in cui parte, insieme a uno stabile organico dell'autonomia, l'attuazione del PTOF e la realizzazione del Piano di miglioramento, cui poter correlare – con tempi più distesi e significativi – il riconoscimento del merito?

Non ci sembra un insormontabile ostacolo la formula linguistica del comma 127, secondo cui il dirigente scolastico *assegna annualmente…*

Pur tuttavia, anche qui, non siamo sicuri di poter dare un consiglio del genere. Magari potrebbe fornire lumi proprio l'attesa, imminente circolare ministeriale.

Road map per i viaggi di istruzione

a supporto degli insegnanti generosamente impegnati nella gratificante funzione di accompagnatori di serene studentesse e di composti studenti

di Fabio Scrimitore

C'è stato un tempo in cui non si muoveva foglia nelle scuole della provincia , senza che ne avesse dato meditata autorizzazione il Provveditorato agli studi. E' stato un tempo piuttosto lungo, che sembrò concludersi l'8 marzo del 1999, quando, a furor di Presidi e Direttori didattici, nel famoso Regolamento sull'autonomia scolastica venne scritto solennemente: *Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche.*

Sicché furono in molti a ritenere che, dalla primavera dell'ultimo anno del secondo millennio, il Ministero di viale Trastevere avrebbe interrotto la lunga serie di circolari e di note di chiarimento, alle quali i Capi di istituto dovevano attenersi scrupolosamente nell'avviare qualunque azione amministrativa, persino la serie delle scrupolose azioni necessarie per programmare e realizzare le innocenti visite guidate d' un sol giorno, al pari dei più impegnativi viaggi di istruzione; così come avrebbe dovuto cessare anche tanta attività di meticolosa guida delle funzioni direttive delle scuole dopo il 31 maggio 1994, giorno, questo, nel quale Il Ministro Malfatti ed il Presidente del Consiglio Aldo Moro firmarono i famosi decreti delegati, dai quali nacquero i primi organi di partecipazione democratica alla gestione della scuola: i Consigli di circolo e di istituto, le Giunte esecutive e le rappresentanze dei genitori nei Consigli di classe.

Le associazioni nazionali dei Capi di istituto ed i Sindacati confederali ed autonomi degli insegnanti pensavano che l'entrata in vigore del Regolamento sull'autonomia avrebbe segnato l'inizio d'una stagione nuova della scuola, stagione nella quale a Roma si sarebbero emanati soltanto leggi e regolamenti, e non più circolari o note di chiarimento o, peggio ancora, anonime ed improvvisate FAQ presuntivamente chiarificatrici. Si pensava pure che dal 1999 gli Uffici periferici del Miur avrebbero svolto soltanto attività di consulenza amministrativa, su richiesta dei Dirigenti scolastici.

Ma così non è stato. Lo dimostra la sensazione di inquietudine che in questi giorni ha generato nelle scuole della Repubblica l'iniziativa assunta dal Miur il 3 febbraio 2016 con la Circolare n. 674, nella quale gli uffici di viale Trastevere sono intervenuti *a gamba tesa* su una delle poche materie in cui inopportuni, se non proprio irrispettosi, potevano apparire agli insegnanti ed ai Dirigenti scolastici i suggerimenti dell'Amministrazione centrale: i viaggi di istruzione.

Manzonianamente non si può escludere che, fra le oltre ottomila scuole autonome della Repubblica, ve ne possano essere almeno 25, nelle quali i cordiali suggerimenti con i quali l'Amministrazione scolastica continua ad assistere amorevolmente Dirigenti scolastici e docenti siano accolti allo stesso modo in cui il poetico *mar di tutto il senno* accompagnava Dante per i pericolosi gironi dell'Inferno. Si può, però, supporre che stridano con il concetto di autonomia funzionale - che il 4° comma dell'art. 25 del Testo Unico delle leggi sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni) - le proposizioni con le quali il Miur, nella citata circolare, invita i Dirigenti scolastici *a porre particolare attenzione, sia nella fase di organizzazione delle visite di istruzione, che durante il viaggio, su taluni aspetti relativi alle scelte delle aziende cui affidare il servizio di trasporto.*

E' verosimile pensare che, se il Miur non avesse rivolto quella familiare raccomandazione, i Dirigenti scolastici non sarebbero stati sufficientemente attenti nel programmare e organizzare i viaggi di istruzione secondo i precetti contenuti

nelle norme vigenti sulla materia e, in particolare, nel Codice della strada ?

L'eccesso di zelo nello svolgimento delle proprie funzioni può, comunque, essere perdonato dai destinatari di tanta non richiesta assistenza.

Quel che allontana l'animo dalla comprensione misericordiosa degli altrui peccati veniali è, invece, la pretesa, espressa sempre nella Circolare del 3 febbraio 2016, di considerare gli organizzatori del viaggio di istruzione responsabili dei comportamenti degli operatori professionali ai quali le scuole si rivolgono per l'organizzazione e la realizzazione del viaggio stesso, sino al punto da impegnare i docenti-accompagnatori degli studenti nella singolarissima funzione di controllori ufficiali del conducente e di verificatori dello stato di efficienza del pullman.

In una delle prime sequenze d'una delle tante trasposizioni cinematografiche della tolstojana *Anna Karenina*, un operaio della stazione centrale di Mosca, imbacuccato e infreddolito, con un lungo martello percuote sistematicamente le ganasce dei freni di un treno per verificarne l'efficienza, prima della partenza. Quasi allo stesso modo, secondo il dettagliatissimo *vademecum* preparato dalla Polizia stradale per il Miur e per le scuole, si dovrebbe immaginare l'insegnante-accompagnatore, mentre, con nelle mani – abituate a reggere soprattutto penne a sfera – un precisissimo calibro ventesimale tratto dall'armadio dell'officina meccanica del suo istituto, controlla se la media della profondità del battistrada delle almeno sei gomme del pullman sia inferiore ad 1,6 mm. Analogamente, si potrà immaginare il sorriso dell'insegnante che, prima di partire, salendo sul pullman, chieda cortesemente all'autista che gli stampi una copia del cronotachigrafo digitale, perché possa controllare se casomai abbia superato i tempi di guida che il Codice della strada fissa per i conducenti di autobus adibiti al trasporto di persone. Correlativamente, sarà improbabile che lo stesso sorriso potrà illuminare il volto del conducente al quale il professore-accompagnatore si dovesse rivolgere per chiedergli di esibirgli la patente di guida D e, subito dopo, la CQC, la carta di qualificazione del conducente. Non sarà neppur difficile immaginare il volto dello stesso autista che, dopo aver ricevuto l'ennesima telefonata sul suo cellulare, si senta pregar dal professore di non rispondere più al telefono, anzi, sia invitato a lasciare il telefonino a ragguardevole distanza, per non cedere ad ulteriori tentazioni. Potrà rivelarsi, poi, ancor più difficile il tentativo del docente che, durante i pasti al ristorante, cerchi di sedere sempre vicino al conducente, sì da tenere sott'occhio il suo bicchiere, nel quale non potrà essere versato neppure un millilitro di vino, come pretende più che giustamente il Codice della strada.

Ma quel che più d'ogni altra prescrizione dell'intimidente *vademecum* della Polizia stradale ha lasciato quasi esterrefatti Dirigenti e professori è l'obbligo del controllo dell'idoneità del veicolo.

Se è vero, e non può non esserlo, che il conducente è tenuto a rispettare in assoluto i tempi di guida imposti dal Codice, a tutela della sua incolumità e di quella delle persone che trasporta, e se è altrettanto vero che tale rispetto può emergere dalla consultazione del foglio elettronico che riporta la stampa dei dati del cronotachigrafo, ci si potrà chiedere quale problema si troverebbe a risolvere il docente accompagnatore, il quale, all'alba del giorno fissato per la partenza, accertasse che il conducente non avesse rispettato il prescritto periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore, dopo sei giorni di lavoro; oppure che il pullman fosse dotato soltanto di un estintore, o che uno degli pneumatici non avesse la richiesta profondità del battistrada.

Forse il senso comune, che l'ordinamento richiede per qualificare come ineccepibile la diligenza del buon padre di famiglia, avrebbe dovuto suggerire al Ministero una maggior cautela quando ha trasmesso alle scuole il sopra citato *vademecum*.

Oggi non potrà più porre alcun adeguato rimedio alla sensazione di disagio che quel *vademecum* ha generato nella scuola, perché le disposizioni che vi sono riportate in sé e per sé corrispondono a precetti giuridici tuttora vigenti. Non si può contestare, cioè, che il battistrada delle gomme dei pullman non dev'essere profondo meno di 1,6 mm; né si può mettere in dubbio il divieto di assunzione di bevande alcoliche per il conducente, come non si può ignorare il divieto, imposto al conducente, di telefonare con lo smartphone attaccato all'orecchio.

I Dirigenti scolastici e gli insegnanti potranno pretendere che né il Ministero dell'Istruzione né la Polizia di Stato pensino di riversare su di loro le responsabilità per l'eventuale violazione delle prescrizioni che il Codice della strada impone alla ditta appaltatrice dei servizi di noleggio ed allo stesso conducente.

E' più che evidente che se, nel tempo in cui il pullman effettua una fermata presso una stazione di servizio, lo studente minorenne cagioni volontariamente un danno ad un compagno, del danno procurato deve rispondere l'Amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, il quale afferma che *i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.* Il rigore di questa norma è affievo-

lito dall'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 311, il quale consente all'Amministrazione scolastica di rivalersi dei danni che ha dovuto risarcire allo studente danneggiato soltanto nei casi in cui si dimostri che l'insegnante affidatario della vigilanza sui minori sia responsabile di dolo o di colpa grave; l'Amministrazione non potrà, invece, avanzare azione di rivalsa sul docente che sia responsabile soltanto di colpa semplice, cioè di negligenza, imprudenza o imperizia.

Se, poi, la Polizia stradale accerterà che il conducente non abbia rispettato i tempi di sosta previsti dal Codice della strada, dovrà chiederne conto soltanto al conducente stesso, non agli insegnanti-accompagnatori. Ciò non toglie tuttavia che dev'essere considerato interesse dell'insegnante-accompagnatore conoscere puntualmente quali sono i tempi di sosta previsti per l'autista, ed è suo stesso interesse vigilare discretamente sul conducente perché li rispetti. Il professore, comunque, si mostrerà attento al rispetto di quelle prescrizioni di legge perché è suo interesse personale, di educatore e di affidatario della fiducia delle famiglie, non certo per immediato, diretto ossequio alle stesse norme di legge, delle quali non è destinatario.

Quando questo commento andrà in stampa, probabilmente il Ministero avrà emanato una nuova circolare sulla discutibile materia dei viaggi. Lo avrà fatto perché non avrà potuto restar sordo al grido d'allarme che da settimane è stato lanciato dai sindacati degli insegnanti, oltre che dalle associazioni e dai sindacati del Dirigenti scolastici.

Si può sperare che saranno accolte le osservazioni espresse in queste pagine.

A titolo di mera consulenza, peraltro si ritiene doveroso procedere schematicamente ad una sorta di compendio delle disposizioni che il Codice della strada detta per quel che riguarda la circolazione dei pullman impegnati nella realizzazione dei viaggi di istruzione delle studentesse e degli studenti delle scuole pre-universitarie.

In questa nuova prospettiva si può dire che, prima ancora che si intraprenda il viaggio di istruzione, è necessario che la scuola verifichi che la ditta appaltatrice del servizio di noleggio con conducente – individuata in base alla avvenuta richiesta di preventivo, rivolta ad almeno tre ditte appaltatrici – sia in regola con le disposizioni di legge vigenti. In sostanza, la legge richiede che la scuola proceda a quanto di seguito specificato.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, in particolare, dovrà acquisire il DURC (dichiarazione unica di regolarità contributiva), in corso di validità, del titolare della ditta prescelta per il servizio di noleggio con conducente.

La scuola dovrà, poi, acquisire una certificazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del Testo Unico n. 445 /2000 sulla documentazione amministrativa), dalla quale risulti che la ditta sia in possesso della:

- autorizzazione all'attività di noleggio autobus con conducente;
- certificazione che attesti l'osservanza della normativa sulla sicurezza del lavoro, mediante il possesso del DVR – Documento sulla valutazione dei rischi;
- certificazione AEP – autorizzazione all'esercizio della professione;
- dichiarazione dalla quale risulti che la ditta si serve di autisti che posseggano i prescritti titoli abilitativi all'esercizio della professione di conducente di autobus per il trasporto di persone;
- dichiarazione dalla quale emerga che:

  - la ditta utilizza mezzi di trasporto tecnicamente idonei e la cui efficienza è stata verificata annualmente;

  - il mezzo di trasporto è dotato di cronotachigrafo o di tachigrafo digitale;

  - il conducente è coperto da polizza assicurativa RCA;

  - il conducente è titolare di un rapporto di lavoro dipendente, oppure che il conducente è titolare o socio o collaboratore dell'impresa stessa ed è in regola con i contributi assicurativi INPS e INAIL.

Particolarmente significativa appare la dichiarazione che dovrà rilasciare il titolare della ditta di noleggio, dalla quale risulti che il conducente rispetta i tempi di guida che di seguito si specificano.

Tempi di guida continua (L'orario di lavoro del conducente non consiste soltanto nell'attività di guida , ma comprende anche tutte le attività e le mansioni connesse alla guida, quali: manutenzione del veicolo, assistenza dei passeggeri, adempimenti amministrativi, ecc...)	
Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, il conducente deve osservare una pausa continua di almeno 45 minuti, oppure 2 pause, delle quali una di almeno 15 e l'altra di almeno 30 minuti, pause intercalate nelle 4 ore e mezza	
Periodo di guida giornaliero	Non può superare 9 ore
	Soltanto in 2 giorni per settimana il conducente può superare le 9 ore, ma non le 10 ore
Periodi di riposo nell'arco delle 24 ore del giorno	Il conducente deve riposare almeno 11 ore consecutive, a veicolo fermo Il conducente sarà obbligato a riposare per 12 ore se farà due periodi di riposo, della durata rispettiva di 3 e 9 ore Per non più di tre volte per settimana, tale riposo può essere ridotto a 9 ore
Periodo di guida settimanale	Non può superare 56 ore nel corso di un'unica settimana
	Se il conducente è impegnato per due settimane consecutive, non potrà superare complessivamente 90 ore
Dopo 6 giorni di lavoro	Il conducente deve effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore. Tale periodo può essere ridotto ad almeno 24 ore, ma non per due volte consecutive e con compensazione, per le ore mancanti, entro la fine della terza settimana successiva.

Conclusa l'esposizione degli adempimenti preliminari, che interessa esclusivamente la fase preparatoria del viaggio e che ovviamente si realizza prima del giorno della partenza, si può ora esporre la sequenza rituale che inizia nell'atto in cui gli insegnanti-accompagnatori salgono sul pullman, il giorno fissato per la partenza del viaggio.

Il primo suggerimento che si può sommessamente rivolgere è che gli insegnanti- accompagnatori, spogliandosi della loro specifica funzione professionale e rivestendosi di quella di ausiliario delle forze di polizia stradale, si accertino che il pullman, messo a disposizione dall'agenzia di viaggi prescelta contrattualmente, possegga tutti i requisiti ed i dispositivi di equipaggiamento richiesti dalla legge.

Non parrà vero al solitamente autorevole conducente del pullman vedersi rivolgere richieste del genere che si sta proponendo ora; e che però, a giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono proprio necessarie. Converrà, perciò, che il docente-accompagnatore chieda al conducente del pullman che gli esibisca:

a – la carta di circolazione

Come per le automobili private, è ovvio che la carta di circolazione del pullman dev'essere sempre tenuta in qualche vano del cruscotto dello stesso mezzo di trasporto. Ed una volta avuta fra le mani la carta, il professore potrà controllare che vi sia stata riportata la data in cui è stata effettuata la revisione annuale dell'efficienza del veicolo, secondo quanto dispone il 4° comma dell'art. 80 del Codice della strada, che così recita:

Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente ... la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ...

Sarà bene che il docente verifichi anche che il numero dei passeggeri trasportabili dal pullman, che deve essere necessariamente riportato sulla carta di circolazione, non sia inferiore al numero complessivo delle studentesse, degli studenti e degli insegnanti-accompagnatori.

L' accompagnatore dovrebbe, poi, prendersi cura di effettuare ulteriori verifiche. Si sta facendo uso del condizionale *dovrebbe* per dovere d'omaggio al buon senso, dal momento che quel che la legge pretende giustamente che, nell'interesse della sicurezza, sia verificato prima della partenza per l'avventura del viaggio di istruzione non sembra proprio un compito che possa essere svolto efficacemente dall'insegnante- accompagnatore. Infatti, appare eccessivo pretendere che l'insegnante, fra le tante cose che ogni persona deve

portar con sé quando lascia la propria residenza per 5/6 giorni, debba procurarsi anche uno strumento di precisione, tanto sofisticato da riuscire a misurare accuratamente i decimi di millimetro degli intagli dei sei pneumatici del pullman. A prescindere da questa riflessione, la legge esige che si controlli anche:

b – lo stato degli pneumatici

Il Codice della strada vuole che gli intagli dello pneumatico abbiano una profondità di almeno 1,6 millimetri su tutta la superficie.

Lo stesso Codice pretende che si controlli anche la pressione degli pneumatici, perché non vi è dubbio che lo pneumatico leggermente sgonfio peggiora la stabilità in curva e rende il veicolo insicuro sul bagnato. Comunque, soltanto a tiolo informativo, si può aggiungere che la pressione normale di esercizio delle gomme è indicata sul libretto d'uso. Si dovrebbe anche tener conto che, se il pullman è molto carico di persone e di bagagli, le specifiche norme tecniche consigliano di aumentare leggermente la pressione delle gomme.

L'intransigente Codice della strada vuole anche che qualcuno controlli se nella parte posteriore del pullman siano state indicate le velocità massime consentite al mezzo di trasporto, che sono corrispondenti a quelle che si riportano di seguito:

Strade urbane	Strade extraurbane principali	Strade extraurbane secondarie	Autostrade	
Autobus fino a 8 t	50	110	90	130
Autobus e filobus oltre 8 t	50	80	80	100

Anche se appare veramente superfluo, considerata l'inverosimiglianza d'un pullman che abbia specchi retrovisori inefficienti, il Codice vuole che si effettui anche questo controllo; e non è ancora finita la serie dei controlli, perché è necessario verificare anche:

c – estintori

Si tenga conto che ogni pullman deve essere dotato di almeno un estintore a schiuma da 5 litri oppure, in alternativa, di uno a neve carbonica da kg 2 fino a 30 posti, ovvero di 2 estintori per autobus con più di 30 posti. Se fra i docenti-accompagnatori vi sarà qualcuno che abbia partecipato ai corsi di formazione in tema di sicurezza, gli sarà facile distinguere, fra i due tipi di estintori, quello più alto e pesante, a biossido di carbonio, con il manicotto fissato immediatamente prima del terminale del tubo di uscita del gas, che protegge l'operatore dal gelo d'uscita dell'anidride carbonica;

d – cinture di sicurezza

E' bene tenere a mente che, oltre al conducente, anche i passeggeri hanno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 metri, poi, devono essere assicurati al sedile con un sistema di apposita ritenuta per bambini.

I passeggeri dei veicoli devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi apposti in modo ben visibile su ogni sedile.

E' ovvio, peraltro, che l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza sussiste soltanto quando si viaggi in pullman che ne siano dotati.

Infine, bisogna che si tenga conto della:

e) – cassetta di pronto soccorso

La legge vuole che all'interno dell'autobus sia sempre presente una cassetta di pronto soccorso conforme alla disciplina relativa alla sicurezza sul lavoro. Occorre accertarsi, per quanto possibile, dell'integrità dell'apparecchio di controllo.

Una volta effettuate le verifiche dell'efficienza del pullman, l'insegnante- accompagnatore dovrà controllare che il conducente porti con sé:

f) - patente di guida

Si tenga presente che vi sono due categorie di patenti di guida di pullman, e precisamente:

- la patente di categoria D, che autorizza la guida di pullman lunghi più di 8 metri, o progettati per il trasporto di più di 8 persone, oltre al conducente;

- la patente di categoria D1, che autorizza la guida dei pullman lunghi non più di 8 metri, idonei al trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente.

Non appare superflua una raccomandazione: si controlli che la patente posseduta non sia scaduta.

Oltre alla patente di guida, il conducente del pullman dovrà essere in possesso di un documento denominato:

g) – carta di qualificazione del conducente (CQC)

Tale carta è un certificato di qualificazione professionale, che si accompagna alla relativa patente di guida e che è necessaria per poter guidare veicoli nello svolgimento di attività professionale legata all'autotrasporto. Ne esistono tre tipi: la CQC merci, la CQC persone e la CQC merci/persone.

La CQC ha validità quinquennale e va rinnovata attraverso la frequenza di un corso.

Sempre in relazione alla posizione del conducente, l'ordinamento vigente esige che nel pullman siano presenti:

h) – la dichiarazione del titolare della ditta di noleggio, che attesti la tipologia del contratto che vincola il conducente alla ditta di trasporto. Potrà trattarsi di un dipendente oppure del titolare della stessa ditta;

i) – ulteriori documenti di viaggio.

Sul pullman, inoltre, deve essere sempre presente la seguente documentazione:

1 (se trattasi di viaggio in territorio nazionale)
- la copia conforme dell'Autorizzazione, rilasciata dalla Regione o dall'Ente a ciò delegato (Provincia o Comune), dalla quale risulti che la ditta proprietaria del pullman è stata autorizzata a svolgere il servizio di *noleggio con conducente*;

2 (se trattasi di viaggio in territorio dell'Unione Europea)
- la Licenza Comunitaria;

3 (se trattasi di viaggio in territorio extra-comunitario)
- l'autorizzazione Interbus.

Servirà, poi, un ulteriore controllo, un po' delicato, riferito allo stesso conducente, il quale:
- non potrà assumere sostanze stupefacenti, psicotrope, né psicofarmaci;
- non potrà assumere sostanze alcoliche, neppure in modica quantità;
– durante la guida, non potrà fare uso di apparecchio radio, né di telefono, né di cuffie; potrà soltanto servirsi di apparecchi a viva voce, oppure dotati di auricolare.

L'ultima incombenza:

l) – cronotachigrafo

Strumento che obbligatoriamente deve essere installato su tutti i pullman adibiti al trasporto di persone e che può essere digitale o analogico. L'apparecchio serve a misurare la velocità del veicolo, i tempi di guida dell'autista e la distanza percorsa. Nei modelli di ultima generazione, la stampa dei dati del cronotachigrafo evidenzia anche tutte le infrazioni al Codice della strada.

Se il pullman è dotato di cronotachigrafo digitale, il docente-accompagnatore pregherà il conducente di generare la stampa immediata della giornata in corso e l'estrazione della carta tachigrafica. Nel caso di cronotachigrafo analogico, il docente richiederà il foglio di registrazione del cronotachigrafo inserito nell'apparecchiatura. La stampa o il disco certificheranno l'avvenuto controllo. All'autista verranno anche richiesti, al fine di poter controllare il rispetto della normativa sui tempi di guida: i fogli di registrazione (dischi) degli ultimi 28 giorni, la scheda tachigrafica e il modulo di controllo delle assenze.

Buon viaggio agli insegnanti-accompagnatori, alle studentesse ed agli studenti.

Nuovo sistema di comunicazione delle spese pubblicitarie

di Agata Scarafilo

Sarà attivo dal 1**° settembre 2016** il nuovo sistema di comunicazione delle spese pubblicitarie, una procedura prevista anche per le istituzioni scolastiche in applicazione dall'art. 41 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177. Infatti, con **Delibera n. 4/16/CONS del 14 gennaio 2016**, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto il differimento, per l'anno 2016, del termine di invio dei dati, che, come si ricorderà, era fissato al 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario concluso. In particolare, al fine di consentire l'implementazione del nuovo sistema informativo, il termine ultimo entro il quale le Istituzioni scolastiche e tutte le Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, del D. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165) potranno inviare il modello elettronico di comunicazione è stato differito al **30 settembre 2016**.

Il nuovo sistema prevede l'inserimento dei dati attraverso una piattaforma online, accessibile dal sito Web dell'Autorità, che farà riferimento agli elenchi delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti pubblici censiti dall'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

In particolare, la nuova procedura prevede l'inserimento dei dati in 3 distinte sezioni:

- **Dati generali** (tutti i dati che si riferiscono all'Ente, ossia denominazione, codice fiscale, indirizzo, indirizzo di Posta Elettronica Certificata della scuola, ecc.);
- **Dati riferibili al responsabile del procedimento** che, per la scuola, in mancanza di un preciso provvedimento di delega dell'incarico, risulta essere il Dirigente scolastico, in quanto responsabile del centro di spesa e, per di più, legale rappresentante dell'istituzione scolastica;
- **Dati riferiti alle spese pubblicitarie** (destinazione valori in euro su quotidiani, emittenti radiofoniche e/o televisive locali, digitali nazionali, altri mezzi di comunicazione).

Una novità importante è rappresentata, poi, dal fatto che l'invio dei dati dovrà essere effettuato solo dai soggetti che effettivamente destinano somme all'acquisto di spazi per la pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa. **Quindi, è stato abolito l'obbligo di comunicazione negativa**.

Restano, invece, invariati i criteri e le modalità individuati dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009. Così, in attuazione delle disposizioni previste dalla norma ancora in vigore, il responsabile del procedimento (comma 3 del citato art. 41 del D.lgs. n.177/2005) deve essere individuato, oltre che per l'inoltro della comunicazione dei dati di spesa (previste dai commi 1 e 4 dell'art. 41 del D.lgs. 177/2005), anche per il controllo del rispetto delle percentuali di destinazione previste dalla legge. Infatti, è sempre il responsabile del procedimento che risponde, anche, di eventuali sanzioni, che vanno da un minimo di 1.040 euro ad un massimo di 5.200 euro. Il comma 1 dell'articolo 41 del D.lgs. 177/2005 prevede una ripartizione ben precisa delle somme che le Amministrazioni pubbliche, nel nostro caso le scuole, potrebbero destinare per fini di comunicazione istituzionale e per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa: il 15% a favore dell'emittente privata televisiva locale e radiofonica e il 50% a favore di giornali e quotidiani periodici. Precisiamo, a

tale riguardo, che le scuole non hanno l'obbligo di stanziare delle somme per spese di pubblicità, ma se lo fanno, devono osservare le percentuali di destinazione previste in favore della stampa e dell'emittenza radiotelevisiva (obbligo che è stato più volte richiamato sia dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la Nota n. 0019521, del 11/03/2009, indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 16 del 6/04/2009, indirizzata ai Revisori dei conti del MEF, che puntualizza tali adempimenti richiamando il citato art.41).

Ogni anno il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante apposita circolare (in genere in prossimità dell'approvazione del Consuntivo), invita i Revisori dei conti a verificare che gli Enti presso cui svolgono funzioni di controllo abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti e ad assicurarsi che tale adempimento rivesta carattere di continuità nel tempo. D'altronde, sempre più spesso le scuole impegnano somme per spese di pubblicità; si pensi, a tale riguardo, alle scuole secondarie di secondo grado che, in prossimità della data delle iscrizioni, ricorrono ai mezzi di comunicazione di massa (TV, quotidiani e stampa locale) per promuovere la propria offerta formativa sul territorio, nonché a tutte le scuole coinvolte nei progetti PON e POR, per i quali la pubblicità è peraltro obbligatoria. Si noti, intanto, che la normativa parla di impegni, cioè di tutte quelle spese per le quali sia stata assunta una obbligazione giuridicamente perfezionata durante l'esercizio finanziario a cui fa riferimento la comunicazione. Pertanto, anche le scuole devono seguire il criterio di competenza e non di cassa, cioè comunicare le somme impegnate in bilancio, anche se non liquidate nel medesimo esercizio finanziario.

Infatti, al primo punto - "Criteri di applicazione dell'art. 41 del Decreto legislativo n. 177 del 2005" - si precisa che le spese destinate dalle Amministrazioni pubbliche, per l'acquisto di spazi pubblicitari per fini di comunicazione istituzionale, sono quelle relative alle somme impegnate per l'acquisto, a titolo oneroso, di qualunque spazio atto a veicolare avvisi o messaggi allo scopo di: a) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; b) diffondere e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati, nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle Amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale. Con lo stesso atto normativo si specifica pure che non rientrano in tale ambito le spese pubblicitarie connesse a forme di pubblicità obbligatoria, quali, ad esempio, quelle per la pubblicazione del bilancio, di avvisi di gara, di bandi di concorso in osservanza di precisi obblighi di legge, ossia al fine di rendere pubblici atti e procedure concorsuali. Per analogia, dunque, non rientrano in tale ambito, ad esempio, le spese sostenute dalla scuola per la predisposizione dei bandi per il reclutamento degli esperti dei progetti PON e POR, in quanto connesse a forme di pubblicità obbligatoria. Inoltre, non sono contemplate neanche le spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche per l'acquisto di spazi a seguito di provvedimenti amministrativi emanati per ragioni di necessità ed urgenza.

Gli istituti scolastici che invece illustrano, attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari, l'attività che svolgono ed il loro funzionamento devono sicuramente comunicare all'Autorità le spese impegnate a tal fine. Di tutt'altra natura sono, poi, tutte quelle azioni di pubblicità e sensibilizzazione realizzate attraverso la stampa di locandine, brochure, dépliant, manifesti, pannelli pubblicitari e targhe. Una distinzione, dunque, va fatta tra la produzione di strumenti pubblicitari e l'utilizzo di strumenti e mezzi di comunicazione di massa a fini pubblicitari (pubblicazione sul giornale). Resta confermato che nella voce "altri mezzi di comunicazione" non vanno contemplate le spese sostenute per la diffusione di messaggi pubblicitari su spazi di proprietà dell'Ente pubblico (locandina affissa sul muro della scuola o sul sito ufficiale della scuola). Anche in tale ambito, la già richiamata Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito che, ai sensi dell' articolo 41 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, sono, altresì, escluse dalla comunicazione (positiva) tutte le spese per l'ideazione e la stampa di pubblicità realizzate in formato sia cartaceo che informatico. Per concludere la disamina di ciò che non va comunicato, si aggiunge che devono essere altresì escluse le spese per convegni o eventi e quelle sostenute o impegnate per la produzione e l'edizione di testate giornalistiche registrate a norma di legge (casi che peraltro difficilmente ricorrono nella scuola). Diverso è il caso, invece, delle pubbliche affissioni o quello dell'acquisto di uno spazio su un sito per i quali la scuola ha impegnato una spesa a fini pubblicitari. In entrambi i casi, infatti, si deve comunicare la spesa. Infine, vanno comunicate le spese sostenute o impegnate per l'acquisto di spazi pubblicitari che precedano la visione di un film o di un documentario nelle sale cinematografiche e la diffusione di sms tramite reti mobili di comunicazione elettronica, sempre utilizzati a fini pubblicitari.

Accessibilità dei siti web

di Marco Graziuso

Un sito web è accessibile quando fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovino in situazioni di disabilità.
Al riguardo, in data 22 marzo 2016, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha pubblicato sul proprio sito web la Circolare n. 1/2016, che aggiorna la precedente Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013, recante "Disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni".
In particolare, è stata aggiornata la parte relativa **all'obbligo di pubblicazione sul sito web** degli obiettivi annuali di accessibilità, fornendo indicazioni circa un nuovo strumento, reso disponibile dall'Agenzia per l'Italia Digitale, attraverso cui le pubbliche amministrazioni possono più agevolmente adempiere al suddetto obbligo. Inoltre sono state aggiornate alcune informazioni di contesto.
Il sopra citato Decreto-legge n. 179/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", apporta alcune modifiche alla Legge 9 gennaio 2004, n. 4, contenente disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, e al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, d'ora in poi CAD).
In particolare, con l'art. 9, rubricato "Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale", viene introdotto, tra l'altro, l'obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.
Inoltre, la norma assegna all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, che siano inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi.
Secondo la legge n. 4/2004, per "accessibilità" deve intendersi la "capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari". Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.
Con il richiamo all'inclusione digitale, effettuato dal Decreto-legge n. 179/2012, si rende necessario che essa sia garantita a tutti, indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.
Obiettivo della circolare è di informare le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico dalla recente normativa.
In particolare, con riferimento agli obiettivi di accessibilità, l'Agenzia per l'Italia digitale fornisce sul proprio sito sia un questionario, che ogni Ente può utilizzare per effettuare un'autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità, sia un'applicazione on-line per la pubblicazione sui siti web degli *Obiettivi annuali di accessibilità*.
La Legge n. 4/2004 ha introdotto l'obbligo, per la Pubblica Amministrazione, **di dotarsi di siti web accessibili,** tutelando il diritto di accesso delle persone con disabilità ai servizi informatici e telematici della medesima Pubblica Amministrazione.
Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le "barriere" che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione, al mondo del lavoro e alla partecipazione democratica,

precludendo loro una migliore qualità della vita.
Il comma 4 dell'articolo 9 del Decreto-legge n. 179/2012 introduce una serie di modifiche alla Legge n. 4/2004.
In particolare, esso ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione della legge, ampliando il novero dei soggetti erogatori. Pertanto, sono da considerarsi soggetti erogatori anche "tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet", che vanno ad aggiungersi alle "pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, alle aziende appaltatrici di servizi informatici".
Il nuovo articolo 3, comma 1, della Legge n. 4/2004 individua come erogatori sostanzialmente tre gruppi di soggetti: il primo è costituito dalle pubbliche amministrazioni ex Decreto legislativo n. 165/2001; il secondo è costituito da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, ma ad esse accomunati dal fatto di essere erogatori di servizi pubblici o di pubblico interesse, nel caso specifico in quanto erogatori di servizi "informatici o telematici", aventi contenuti di pubblica utilità o di pubblico interesse; il terzo gruppo è costituito da tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione di propri servizi tramite sistemi informativi o Internet.
L'articolo 9 del Decreto-legge n. 179/2012 ha modificato l'articolo 4, commi 4 e 5, della Legge n. 4/2004.
Il comma 4 è stato integrato stabilendo che deve essere l'Agenzia per l'Italia Digitale a definire, con apposite regole tecniche, le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale. Ciò significa che, come specificato dalla norma di attuazione emanata con la Circolare AgID n. 2 del 23 settembre 2015 - "Specifiche tecniche sull'hardware, il software e le tecnologie assistive delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità", la Pubblica Amministrazione è obbligata a pianificare l'acquisto di soluzioni hardware e software idonee all'integrazione del dipendente con disabilità nell'ambiente di lavoro.
Inoltre, il nuovo comma 5 prevede che i datori di lavoro pubblici debbano provvedere all'attuazione del suddetto obbligo "nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico" e non, come avveniva in precedenza, genericamente "nell'ambito delle disponibilità di bilancio".

L'articolo 12 del CAD, che disciplina le norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, prevede che "le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione", anche "nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione".
Con specifico riferimento alla formazione informatica dei dipendenti pubblici, l'articolo 13 del CAD, come modificato dall'articolo 9 citato, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis del Decreto legislativo n. 165/2001, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate non solo alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche all'approfondimento dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 4/2004.
L'art. 7-bis citato disciplina i piani di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n.165/2001 (ad esclusione delle università e degli enti di ricerca) sono obbligate a predisporre annualmente tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.
In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il comma 5-bis dell'art. 23-ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, secondo i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della Legge n. 4/2004.
Con riferimento agli Obiettivi annuali di accessibilità, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 7, del Decreto-legge n. 179/2012, nell'ottica della trasparenza, stabilisce che, *entro il 31 marzo di ogni anno*, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono **obbligate a pubblicare nel proprio sito web** "gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro".
Al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell'attività di definizione e pubblicazione degli Obiettivi annuali di accessibilità, l'Agenzia per l'Italia digitale ha predisposto due strumenti,

disponibili sul sito http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita/obiettivi-accessibilita :

- un "Questionario di autovalutazione" (modello A);
- una nuova applicazione on-line, che sostituisce il Modello B allegato alla precedente circolare n. 61 del 2013.

In particolare, il "Questionario di autovalutazione (.doc)" è lo strumento che le amministrazioni possono utilizzare per effettuare un'autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità.
I risultati del questionario, ad uso esclusivamente interno, potranno fornire all'Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio fornito.
I medesimi risultati potranno essere utilizzati dall'Amministrazione per predisporre una checklist utile per la definizione degli Obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare.
L'applicazione on-line, denominata "Obiettivi di accessibilità" (corredata di specifico manuale d'uso), è lo strumento che permette a ciascuna amministrazione di:

- compilare gli Obiettivi di accessibilità in modo guidato, lasciando comunque l'amministrazione libera di definire eventuali nuovi obiettivi;
- utilizzare la pagina html degli Obiettivi di accessibilità con il link generato e visualizzato dall'applicazione on-line.

Inoltre, tale applicazione consente ad AgID di produrre report periodici per monitorare lo stato di definizione e applicazione degli obiettivi: il primo report verrà prodotto entro giugno 2016.
Riguardo agli aspetti di **pubblicazione** degli obiettivi, poiché il Decreto-legge n. 179/2012 non dà disposizioni in merito, limitandosi a prevedere l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione, rammentando che la pubblicazione stessa deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", si rinvia alla delibera n. 50/2013 dell'ANAC, con cui è stato precisato che gli stessi vanno inseriti nella ***sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti –Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati".***
Il comma 8 dell'art. 9 del Decreto-legge n. 179/2012 prevede che "gli interessati", che rilevano inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui al nuovo articolo 3, comma 1, della Legge n. 4/2004, "fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia Digitale".
Con tale previsione normativa si consente al cittadino di difendersi in prima istanza dalle eventuali inadempienze della Pubblica Amministrazione in tema di accessibilità dei servizi erogati attraverso una segnalazione formale, senza necessariamente ricorrere in giudizio.
L'Agenzia per l'Italia digitale, pertanto, è tenuta a ricevere le segnalazioni e, qualora le ritenga fondate, a chiedere al soggetto erogatore l'adeguamento dei servizi alle disposizioni in tema di accessibilità, assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiervi.
L'invio delle suddette segnalazioni può essere effettuato, in via telematica, utilizzando la "Procedura di segnalazione on-line".
In alternativa, può essere utilizzato il modulo predisposto a tal fine (.pdf), che dovrà essere inviato al seguente indirizzo di casella di posta elettronica certificata, messo a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale: protocollo@pec.agid.gov.it (link sends e-mail); modulo che è anche possibile inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Agenzia per l'Italia digitale Viale Liszt, n. 21 00144 Roma
Il Decreto-legge n. 179/2012 commina specifiche responsabilità e sanzioni in capo ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni.
In particolare, il comma 9 dell'articolo 9 stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni contenute nello stesso articolo, inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, ai sensi del Decreto legislativo n. 150/2009, e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.
Pertanto, anche le Istituzioni scolastiche dovranno adempiere agli obblighi previsti dalla recente normativa al fine di realizzare l'inclusione digitale non solo dei lavoratori, ma anche degli utenti con disabilità, nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il coding: una abilità che tutti dovrebbero possedere

di Gabriella Martina

Cos'è il coding

Quando si parla di coding, nella scuola, ci si riferisce all'insegnamento e all'apprendimento della *programmazione* fin dai primi anni dell'età scolare.

Il coding è la modalità con la quale si danno istruzioni ai computer e a tutti gli oggetti "programmabili" che ci circondano. In realtà, il termine italiano equivalente, "programmazione", mi sembra che renda molto meglio il senso del ragionamento logico-analitico che occorre per poter governare con successo questi oggetti. Parliamo di una programmazione intesa non come disciplina fine a se stessa, ma utilizzata per l'apprendimento di materie diverse, una programmazione che implica una serie di azioni complesse, come studiare un problema, pianificare una soluzione, formalizzarla e comunicarla ad altri.

Ciò avviene nella robotica educativa o pedagogica dove il gioco, motore della curiosità e della scoperta, coinvolge una serie di abilità diverse e suscita nei bambini e nei ragazzi molto interesse.

L'obiettivo è quello di educare i più piccoli al pensiero computazionale, che è la capacità di risolvere problemi, anche complessi, applicando la logica e ragionando passo dopo passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione.

Il coding educa al pensiero creativo e stimola la curiosità dei piccoli attraverso quello che apparentemente può sembrare solo un gioco. Consente di imparare le basi della programmazione informatica, insegna a "dialogare" con il computer, a impartire alla macchina comandi in modo semplice e intuitivo.

I nostri ragazzi,nativi digitali, utilizzano in genere il tablet o lo smartphone con estrema facilità e disinvoltura, ma si tratta di una fruizione passiva; quando invece si avvicinano al coding, diventano soggetti attivi della tecnologia e i risultati sono immediati: il pensiero computazionale li aiuta a trovare soluzioni a problemi, a gestire processi, funzionalità, algoritmi e dati.

Una seconda lingua

Il coding svolge inoltre, efficacemente, la funzione cognitiva di una seconda lingua. Sappiamo che l'apprendimento di una lingua (un sistema di segni, simboli e regole utilizzate per comunicare) promuove fortemente lo sviluppo del pensiero, e che la negoziazione del significato di concetti e modelli linguistici potenzia l'attività cognitiva. Sappiamo anche che i ragazzi in grado di comunicare in più di una lingua, di utilizzare tecniche di memorizzazione ed usi diversi del vocabolario, di effettuare commutazioni tra strutture linguistiche differenti a seconda dei contesti, esercitano estensivamente il cervello, migliorano significativamente la memoria (ricordano meglio liste e sequenze), dimostrano maggiori capacità nel gestire alcune attività e nel risolvere alcuni tipi di problemi.

In modo del tutto analogo, il coding comporta l'impiego di regole e vocabolari, anche se molto specifici, suggerendo lo scenario semantico e sintattico proprio di un'ulteriore lingua che, insieme alle altre, contribuisce ad accrescere la percezione della realtà. Il coding rappresenta oggi la lingua più diffusa considerando il numero di sistemi di elaborazione esistenti, essendo l'unico veicolo per promuovere la comunicazione tra essere umano e computer, utilizzando strutture semantiche che trovano fondamento concettuale nel cosiddetto "Computational Thinking" o "Pensiero Computazionale".

Una abilità che tutti dovrebbero possedere

In pratica, imparare a programmare apre la mente ed è per questo che è utile cominciare già in tenera età.

La programmazione richiede la concentrazione dell'attenzione su ciò che funziona e, quindi, anche interventi selettivi per correggere le strutture anomale e dannose.

Nonostante l'aggettivo computazionale possa indurre a pensare che il pensiero computazionale sia un'abilità utile solo a chi vuole imparare l'informatica, al contrario si tratta di una skill fondamentale che tutti dovrebbero possedere.

Così come leggere, scrivere e contare sono abilità che è importante imparare fin da bambini, anche il pensiero computazionale deve essere appreso ed esercitato fin dai primi anni di scuola.

Il pensiero computazionale prende in prestito concetti e strumenti propri dell'informatica per trovare soluzioni innovative e creative ai problemi di ogni giorno. Questo non significa che gli esseri umani devono imparare a pensare come i computer: il pensiero computazionale è il modo in cui gli esseri umani insegnano ai computer a risolvere i problemi, e non viceversa. I computer sono stupidi e noiosi e, solo grazie agli esseri umani, possono diventare strumenti utili e interessanti: l'unico limite a quello che i computer sono in grado di fare è costituito dalla nostra creatività e immaginazione.

I processi mentali tipici del pensiero computazionale sono favoriti dall'approccio alla risoluzione dei problemi che viene messo in atto da coloro che sviluppano programmi per il computer: in altre parole, il pensiero computazionale è quello che adotta un informatico quando affronta un problema. Esercitare il pensiero computazionale significa quindi molto di più che saper scrivere righe di codice.

Sono in molti oggi a credere che il pensiero computazionale costituisca la quarta abilità di base, oltre al saper leggere, scrivere e far di conto.

Papert e il pensiero computazionale

E' stato Seymour Papert ad usare per la prima volta la locuzione computational thinking parlando di educazione matematica con il suo linguaggio di programmazione didattico LOGO, sviluppato al MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Papert è il padre della teoria dell'apprendimento chiamata costruzionismo, una declinazione del costruttivismo che pone l'accento sugli artefatti cognitivi. Infatti,secondo il matematico sudafricano, la mente umana, per imparare bene, ha bisogno di tali artefatti come "materiali da costruzione" per rappresentare situazioni reali del mondo con cui interagisce. Per Papert il computer è un ottimo strumento didattico, in quanto, con la programmazione, può aiutare la costruzione di tali rappresentazioni.

Papert afferma che la programmazione favorisce il pensiero procedurale: insegna come spezzare il problema in componenti più semplici e "fare debug" su di esse se non funzionano. Questo modo di pensare, valido nella programmazione, può essere applicato a tutti gli altri aspetti della vita. *Pensare come un computer* è uno dei modi di pensare, e ha un suo valore, in quanto favorisce un modo procedurale di approcciare i problemi.

Il framework sviluppato dal Lifelong Kindergarten del MIT MediaLab ha individuato le pratiche del pensiero computazionale con una precisa metodologia di sviluppo:

• **Essere incrementali e iterativi**: la progettazione è un processo adattativo, in cui la pianificazione può cambiare man mano che ci si avvicina alla soluzione del problema.

• **Testare e debuggare**: individuare problemi ed errori e correggerli.

• **Riusare** (pattern recognition): riconoscere come alcune parti di soluzione possono essere riusate o riapplicate a problemi simili.

• **Remixare** (copiare per migliorare): grazie alla rete e all'ampia disponibilità di lavori di altri autori, è possibile prendere spunto da idee e codici per costruire cose più complesse di quelle che si sarebbero potute realizzare per conto proprio, dando un'ulteriore spinta alla propria creatività.

• **Astrarre**: è il processo di riduzione della complessità, per far emergere l'idea principale mantenendo solo alcuni aspetti e tralasciandone altri.

• **Modularizzare** (scomporre): è il processo che consente di scomporre un problema complesso in problemi più semplici, per cui, risolvendo i problemi più semplici, si risolve anche il problema complesso.

Dalle sequenze suindicate scaturiscono le attitudini di pensiero computazionale:

• **Esprimere se stessi**: una persona dotata di pensiero computazionale vede nella tecnologia uno strumento per esprimere se stessa, la propria creatività e dire qualcosa di sé agli altri.

• **Essere connessi**: saper comunicare e lavorare con gli altri per raggiungere un obiettivo o una soluzione condivisa.

• **Porre domande**: saper sviluppare una mente vigile, grazie alla quale è sempre viva la domanda di come un oggetto incontrato nel mondo reale possa funzionare.

Per definire una "cultura della classe" che stimoli il pensiero computazionale, è necessario che insegnanti e studenti adottino il vocabolario del pensiero computazionale per descrivere problemi e soluzioni, che tutti insieme accettino soluzioni errate e tentativi falliti, riconoscendo che sono parte di un percorso per un risultato positivo e, inoltre, che gli studenti lavorino in team.

Il concetto di pensiero computazionale è ancora troppo acerbo perché sia possibile misurarlo come risultato quantitativo di uno studio. Al momento, non esiste un consenso sulla definizione e sugli aspetti costitutivi del pensiero computazionale, né sulle modalità con cui insegnarlo (come materia generale, come argomento di una disciplina o come argomento multidisciplinare).

Però ci stiamo provando, e siamo sempre di più. Il segreto sta tutto nel metodo: poca teoria e tanta pratica.

Il coding nella didattica

Alla fine di gennaio ho avuto l'opportunità di entrare in contatto con la comunità virtuale di EMMA, una piattaforma europea che si occupa di gestire e favorire i MOOC e ho effettuato l'iscrizione al corso **"Coding in your Classroom, Now"**, gestito dall'Università di Urbino e tenuto dal professore Alessandro Bogliolo che, con grande professionalità ed entusiasmo, ha coinvolto una miriade di docenti. Lezioni online, chat, condivisioni sui social network, compiti da fare a casa (corretti con il metodo peer to peer) e programmazione di gruppo sulla piattaforma code.org, approvata dal MIUR ed utilizzata per il concorso nazionale "CODI-AMO", hanno dato vita ad un ottimo modo per fare formazione e confrontarsi con i colleghi.

L'idea del corso è quella di introdurre il pensiero computazionale in classe attraverso il coding (il linguaggio informatico e non solo), usando attività intuitive e divertenti da proporre direttamente agli alunni. Gli insegnanti si formano e sperimentano contemporaneamente. Non si deve pensare che il metodo computazionale si opponga al metodo tradizionale perché anch'io, pur avendo lunga esperienza come docente, mi son resa conto di averlo sempre utilizzato, ma senza averne consapevolezza. Il pensiero computazionale non è altro che la spiegazione di un ragionamento che dev'essere portato avanti per raggiungere l'obiettivo prefissato. Quando abbiamo la necessità di spiegare quale ragionamento abbiamo fatto per ottenere un risultato, dobbiamo sforzarci per formulare degli enunciati chiari e precisi al fine di essere compresi, e questo è possibile però solo nel caso in cui siamo consapevoli del procedimento utilizzato.

Mi è capitato che da un'intuizione di un bambino siamo riusciti tutti a trarne giovamento grazie alla "consapevolezza condivisa" del come sia stato possibile arrivare a quella intuizione. Questo diventa veramente rilevante se siamo capaci di far capire ai nostri alunni quale tipo di procedimento abbia messo in atto la nostra mente. Pertanto, è di grande importanza condividere verbalmente i meccanismi attivati, diventare consapevoli del procedimento utilizzato, metabolizzare le strategie e trasformare l'esperienza in modo costruttivo per risolvere i problemi futuri. In pratica, il pensiero computazionale è fare coding… è avviare il metodo, trasformare cioè un'intuizione in un procedimento costruttivo e riuscire poi ad utilizzarlo per problemi analoghi.

Abbracciare il metodo e il pensiero computazionale significa iniziare a vedere il mondo in maniera diversa, è un modo per analizzare i problemi in maniera oggettiva e trovare, in maniera originale e creativa, soluzioni che poi possono essere applicate ad altre, analoghe situazioni problematiche.

Per introdurre il linguaggio di programmazione nella mia classe, sono partita dalla visione del video introduttivo "Il linguaggio delle cose", proposto nel corso dal professor Bogliolo. Successivamente ho chiesto ai bambini di fare una lista di oggetti programmabili che loro conoscono. Abbiamo discusso a lungo degli oggetti smart già programmati e di uso quotidiano, i bambini hanno fatto delle ipotesi su oggetti programmabili e, poco tempo dopo, hanno disegnato oggetti immaginati da loro, spiegandone la funzione.

Dopo aver lanciato degli input, la fantasia ha iniziato a volare alto e son venute fuori una serie di idee tradotte in immagini e descrizioni. Siamo così passati a pensare ad oggetti che potrebbero essere resi programmabili, qualcuno ha iniziato pensando ad una penna che, nello scrivere, rende bella la grafia, e da lì le proposte sono state veramente tante:

- la penna inesauribile, che scrive utilizzando come ricarica la luce solare;
- il cestino intelligente, che avvisa con segnali sonori o luminosi se ci sono delle carte per terra;
- la libreria automatica, che trova il libro richiesto;
- il righello che, una volta posizionato, non si

sposta e traccia le linee dritte;

- l'automobile che riconosce la segnaletica ed impedisce di ricevere le multe;
- il giubbotto con specchietti retrovisori che permettono di vedere cosa succede alle proprie spalle, e tanto altro.

Dopo aver compreso che possiamo metterci in comunicazione con gli oggetti e che questi ci rispondono e fanno quello che chiediamo loro di fare, abbiamo scoperto che nell' interno hanno un microprocessore che sa interpretare ed eseguire istruzioni. L'insieme delle istruzioni da eseguire per fare qualcosa è un programma.

La programmazione è infatti il linguaggio delle cose.

E se volessimo far fare alle cose qualcosa di nuovo che nessun altro ha mai fatto o pensato? Dobbiamo dare delle istruzioni chiare, precise e una per volta. Questo linguaggio si chiama programma. I programmi, infatti, ci consentono di mettere insieme, nel modo migliore, tutte le istruzioni che permettono di risolvere problemi, di fare qualcosa di utile o divertente. Senza la programmazione, il microprocessore è vuoto, quindi inutile: non può comunicare con noi e noi non possiamo comunicare con lui. Per farlo, ci serve un linguaggio che permetta la comunicazione: la programmazione.

Con il linguaggio delle cose e il nostro pensiero creativo, potremmo essere in grado di inventare ciò che desideriamo.

Dopo aver compreso che il linguaggio è importante per far capire alle cose ciò che devono eseguire, è necessario capire che questo deve essere chiaro, ordinato, preciso e deve seguire un determinato procedimento. Questo procedimento si chiama algoritmo ed è il modo per esprimere al meglio il linguaggio.

Il nostro esperimento

Abbiamo scelto un bambino a caso e lo abbiamo fatto mettere davanti all'armadio. Un compagno dal posto ha fornito una serie di indicazioni per eseguire un percorso che gli ha permesso di raggiungere nel minor tempo possibile il cartellone sistemato vicino alla porta e portarlo dalla maestra. Il compagno che ha compiuto il percorso ha potuto farlo solo seguendo le indicazioni del bambino seduto al banco che, a sua volta, si è dovuto mettere nei suoi panni (dando indicazioni semplici e precise in base al punto di vista dell'alunno in movimento e, quindi, stando attento a destra e a sinistra).

Attività unplugged

Successivamente abbiamo lavorato in unplugged (senza l'utilizzo del computer) per far capire che il pensiero computazionale viene utilizzato nella quotidianità, ogni volta che ci si trova di fronte a un problema che ha bisogno di una soluzione.

Le possibilità di gioco proposte sono tante e, allo stesso tempo, anche l'applicazione alle varie discipline.

GEOGRAFIA

Utilizzo del kit di Cody-Roby (codeweek.it/cody-roby-en)

Attività di gruppo

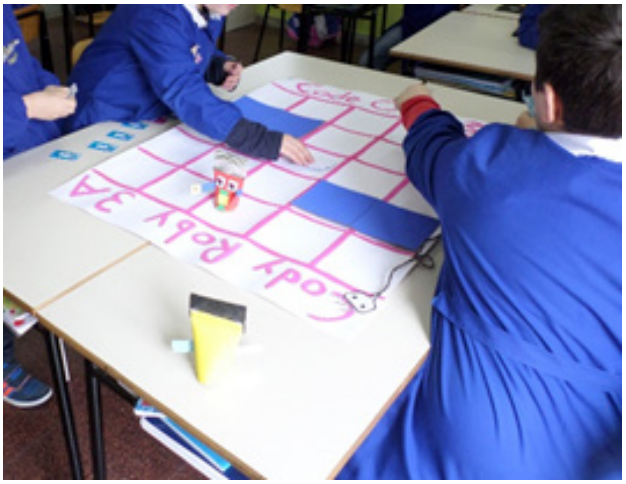
Ho diviso la classe in gruppi di 5 allievi, ciascuno dei quali con il proprio kit di carte, la scacchiera e i robottini costruiti dagli stessi bambini. Ho chiesto di disegnare una mappa inventata e stilizzata, partendo dalla scacchiera del kit con i luoghi cittadini. A turno, sono state chieste ai compagni indicazioni per muoversi da un luogo ad un altro e per far camminare i robottini nel paese. Gli alunni si sono divertiti a dare istruzioni per muovere i robottini fino ad un punto stabilito, per poi far verificare alle insegnanti la validità dell'algoritmo definito.

È stato utilizzato il Problem solving e il Learning by doing**.**

Il ruolo del docente è stato di osservatore, mediatore e coadiutore durante le loro attività.

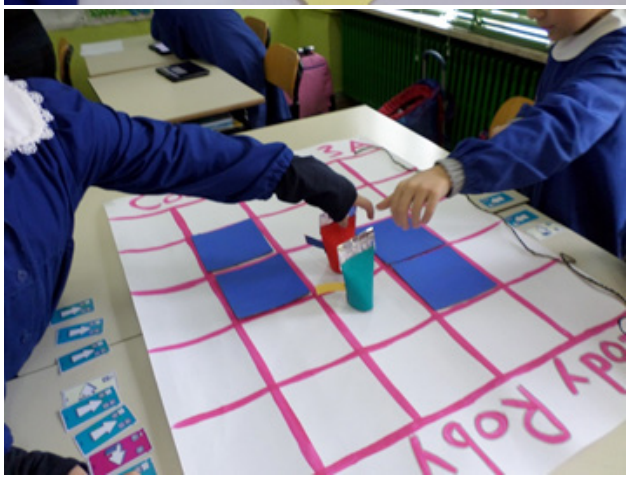
Al termine del lavoro collaborativo, è stato chiesto ad alcuni alunni dei gruppi di fare qualche esempio, muovendosi all'interno della classe e posizionando su alcuni banchi i nomi /disegni dei luoghi. L'attività è stata valutata con una rubrica valutativa basata sui seguenti criteri:

- Competenze logiche
- Competenze progettuali
- Sviluppo di competenze sociali e civiche, lavorando in gruppo
- Responsabilità e organizzazione del lavoro di gruppo





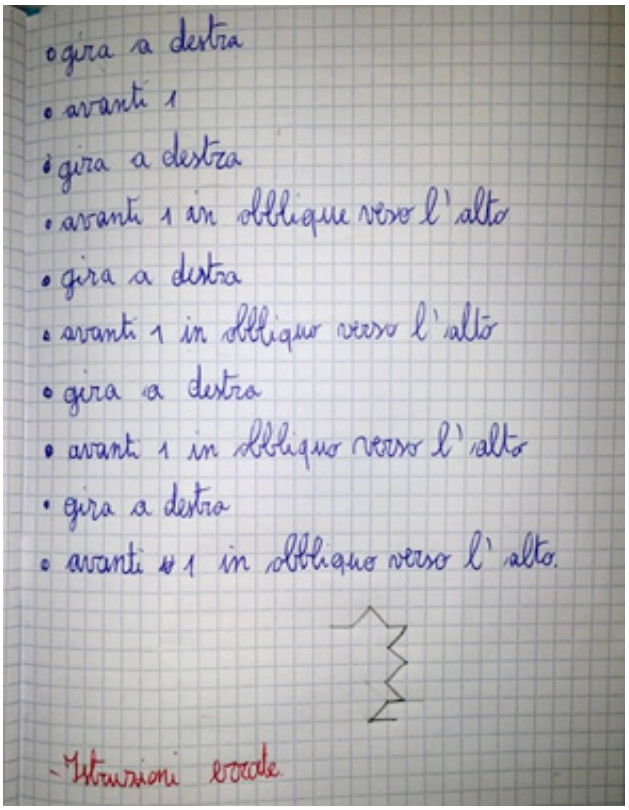


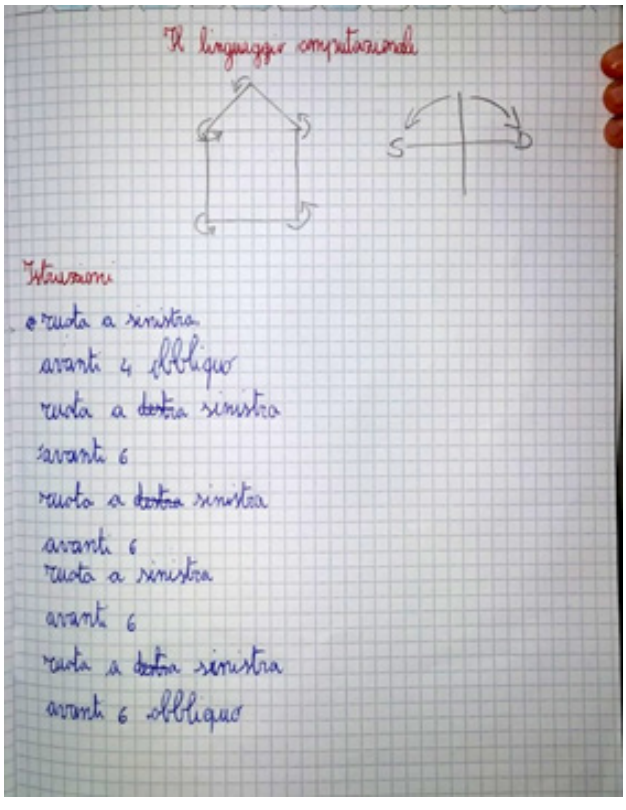


GEOMETRIA

Abbiamo provato a dare "comandi" agli allievi e far disegnare poligoni.

Ci siamo accorti che chi "comanda" ha in testa il disegno, ma chi riceve il "comando" no e, quindi, se i comandi non sono corretti, i disegni non possono essere realizzati.





Se i comandi sono chiari e precisi, si possono disegnare i poligoni.

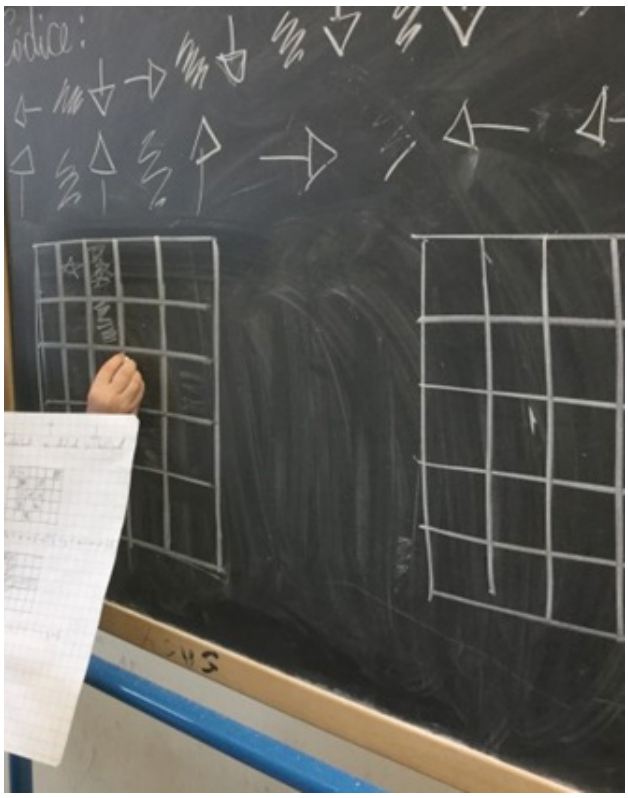
Programmazione su carta a quadretti

Finalità: programmare il percorso necessario per realizzare il disegno dato

Obiettivi

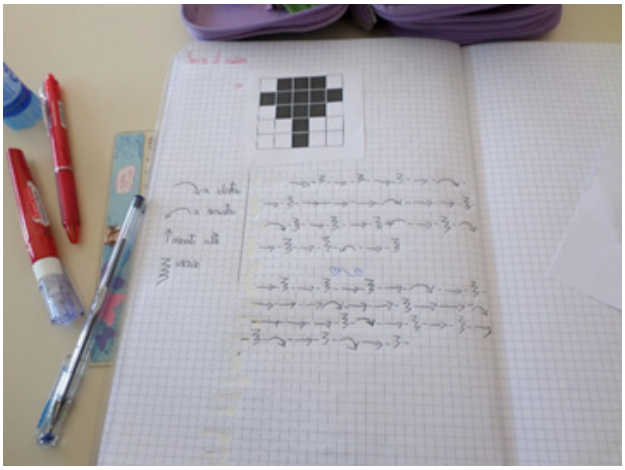
- Comprendere, con un primo approccio, il concetto di sequenza e di ripetizione
- Comprendere l'importanza di elaborare un codice che utilizzi un linguaggio condiviso
- Comprendere che quello che può apparire chiaro a noi può non esserlo per un'altra persona
- Riflettere sul concetto di bug/debugging
- Capire che un errore non deve essere fonte di frustrazione, ma stimolo a ritornare sui propri passi e fare meglio
- Comprendere che lavorare in collaborazione aiuta a rivedere più velocemente ed efficacemente il proprio operato e ad apportare le eventuali correzioni

Ho disegnato un quadrato alla lavagna, suddiviso in tanti quadretti.



Ho spiegato i simboli che avremmo usato (move forward, turn right, turn left, colour). Ho fatto un esempio di un disegno colorando dei quadretti nel quadrato tracciato e ho mostrato come fornire istruzioni per realizzare il disegno, usando i simboli.

Ho invitato gli alunni a disegnare due quadrati quadrettati sul quaderno a quadretti, uno per il loro disegno e l'altro per realizzare successivamente quello di un compagno, seguendone le istruzioni.



Se, alla fine, qualcuno ha realizzato un disegno diverso da quello eseguito dal compagno, si è subito adoperato per trovare il bug: chi ha commesso l'errore, il programmatore nel dare le istruzioni o l'esecutore nel riprodurle? Chi ha visto qualcuno in difficoltà si è avvicinato per aiutare a cercare l'errore.

Al termine dell'incontro, abbiamo discusso qualche caso alla lavagna e quasi tutti i bambini hanno notato che alcuni compagni hanno fatto troppi movimenti, mentre se ne potevano fare di meno. A questo punto ho colto l'occasione per accennare ai concetti di efficacia ed efficienza.

Attività con l'utilizzo del tablet

Concorso CODI-AMO

Nel concorso CODI-AMO (sezione tecnologica) si chiede di inventare una storia utilizzando il sito http://www.programmailfuturo.it/ e seguendo il seguente link: https://studio.code.org/s/course3/stage/16/puzzle/6

Per la creazione dello storytelling, ho posto l'attenzione dapprima sull'importanza di una pianificazione dettagliata dell'attività didattica. Ho descritto le motivazioni che stanno alla base dell'uso degli storybook in classe, per poi procedere con una panoramica delle possibilità offerte dallo storytelling. I bambini, seduti in circle time, hanno iniziato a ipotizzare le modalità di realizzazione dello storytel-

ling. Hanno scelto i protagonisti e scritto i semplici dialoghi tra i personaggi scelti per il racconto. La classe è stata suddivisa in gruppi di quattro/cinque bambini. Ad ogni gruppo è stata assegnata una scena da realizzare dapprima su carta. Successivamente, con i tablet, abbiamo programmato le varie fasi della storia mediante l'utilizzo dei diversi blocchi che permettono di creare scene animate. Gli alunni hanno scelto i personaggi tra quelli proposti dall'attività.

I protagonisti scelti: una strega e un alieno, ma anche un cavernicolo e una cavernicola.

Abbiamo deciso il titolo tutti insieme : "La strega innamorata"; successivamente è stata elaborata la storia dividendola in sequenze, in modo da poterla meglio inserire nel contesto dell'area di lavoro. Si è lavorato in gruppo e ciascun gruppo ha rielaborato e arricchito la storia seguendo lo schema iniziale, contribuendo così alla realizzazione di un unico prodotto di classe. I miei interventi si sono limitati all'essenziale per evitare di inibire il loro apprendimento. Ho gestito i loro errori come momenti importanti per orientare e intravedere le tante possibilità di realizzazione.



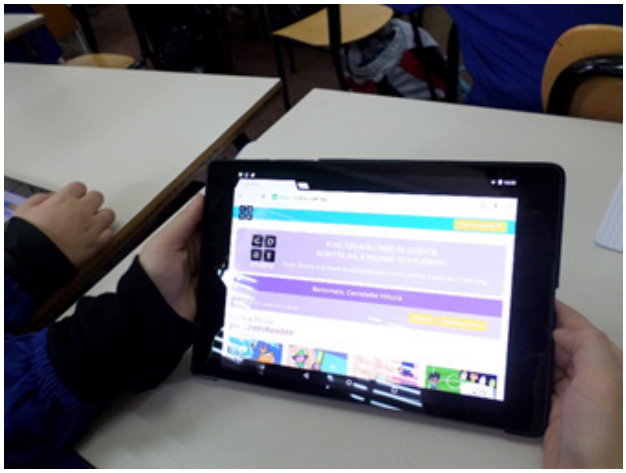
Il link alla nostra storia: https://studio.code.org/c/201566102

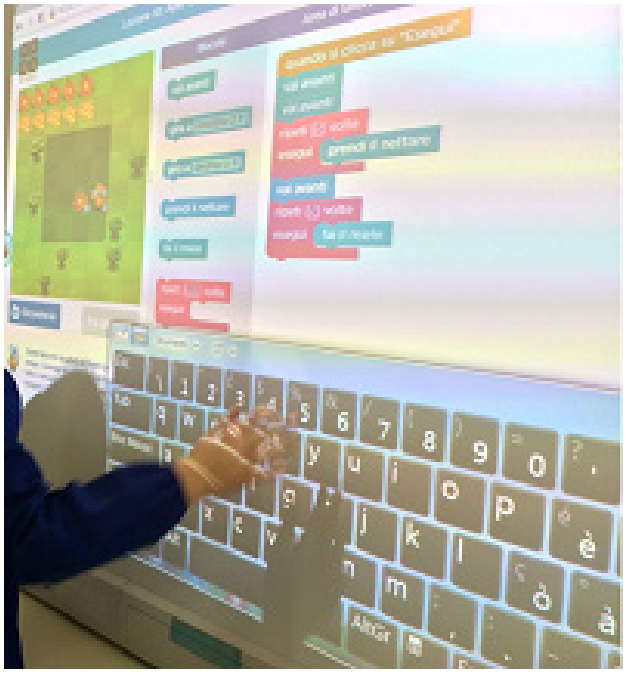
Le forme geometriche nel disegno creativo

- Discipline coinvolte: arte, matematica, tecnologia
- Intenzionalità educativa: rendersi conto che i cambi di direzione (angoli) e l'uso dei cicli determinano - utilizzando linee spezzate chiuse - forme geometriche semplici o complesse.
- Obiettivi di apprendimento: riconoscere i diversi tipi di angoli e intuire la loro ampiezza; disegnare poligoni regolari conosciuti; costruire il codice corretto per realizzare i poligoni e il disegno immaginato.

Il coding in classe è stato utilizzato in modo trasversale facendo ricorso alla piattaforma di Code.org per realizzare attività interdisciplinari. L'attività *l'Artista* (in particolare l'uso dei cicli) è servita per applicare le conoscenze geometriche ad angoli e poligoni regolari e realizzare composizioni creative.

Per la realizzazione di questa lezione, dopo aver preliminarmente richiamato i concetti di angolo e poligono regolare, nonché le loro classificazioni più semplici, ho chiesto ai bambini di realizzare, attraverso l'attività *l'Artista,* dei disegni geometrici semplici, e poi via via più complessi, formati dalla combinazione di più poligoni regolari.





Con questa attività ho sperimentato con piacere le potenzialità interdisciplinari del coding, che avevo già intuito nello stoytelling. I bambini hanno affrontato con motivazione e puro spirito collaborativo le sfide che il coding proponeva loro; e la voglia di sperimentare e provare, tipica nei bambini più piccoli, li ha portati verso traguardi inaspettati. Il lavoro collaborativo svolto in coppia, che all'inizio dell'anno risultava difficile, con le varie attività proposte ha avuto un salto di qualità: la tecnica del pair programming ha aiutato a sviluppare in modo positivo il senso collaborativo di ognuno. Purtroppo, a volte, la voglia di sperimentare nuove soluzioni ha portato i bambini a non analizzare con cura il codice elaborato. Ma questo sarà motivo per avviare, nelle prossime settimane, sessioni di debugging e una riflessione più attenta sulle azioni essenziali da svolgere per portare a termine con successo il progetto intrapreso.

Avvicinare i bambini al pensiero computazionale li aiuta a sviluppare quelle capacità di problem solving, di pensiero creativo, di comunicazione e collaborazione che sono fondamentali anche nella vita adulta e che sono necessarie per riflettere sul rapporto fra l'ideazione di un progetto e la sua realizzazione. Inoltre, il metodo di ragionamento e di risoluzione dei problemi utilizzato nel coding stimola i bambini a capire il digitale in modo riflessivo, e non meccanico.

Attività mista: unplugged e tecnologica

Funzioni, ripetizioni e debugging per animare una fiaba

Obiettivi trasversali

Ambito linguistico espressivo

Italiano: leggere e comprendere la struttura della fiaba. Scrivere una fiaba seguendo una traccia. Musica, arte e immagine: illustrare ambienti e personaggi di una fiaba inventata, utilizzando tecniche diverse. Educazione fisica: muoversi su percorsi definiti; dare indicazioni ai compagni per muoversi evitando ostacoli; pianificare percorsi articolati.

Ambito storico geografico

Storia: riconoscere le relazioni di successione delle azioni; individuare relazioni di causa-effetto; formulare ipotesi sugli effetti possibili di una causa. Geografia: conoscere e usare gli indicatori spaziali in attività di orientamento; descrivere e rappresentare graficamente percorsi vissuti; comprendere la relatività dei punti di osservazione. Cittadinanza attiva: saper lavorare in gruppo, rispettando l'opinione dell'altro, e collaborare, apportando miglioramenti, per perseguire uno scopo comune.

Ambito matematico-scientifico: seguire semplici percorsi, partendo dalla descrizione verbale o dal disegno; descrivere percorsi e dare istruzioni perché qualcuno ne compia uno; argomentare sulle scelte fatte, sugli errori commessi e sulle correzioni apportate; trovare percorsi più veloci e soluzioni diverse, utilizzando cicli al posto di ripetizioni.

Attraverso il pensiero computazionale, siamo riusciti a sviluppare diverse abilità trasversali. Il debugging è diventata l'attività più divertente, la constatazione di aver commesso un errore faceva sentire i bambini quasi dei falliti. Adesso i bambini hanno capito che correggere può risultare motivante e costruttivo! La matematica applicata al gioco: la moltiplicazione è un modo rapido per risolvere linee di codice altrimenti infinite.

Motivazione ed esiti

I bambini sono entusiasti delle attività proposte e sviluppano un atteggiamento positivo nei confronti dell'errore, non più vissuto come qualcosa di fallimentare, bensì come un modo per collaborare, arricchirsi e ragionare su ciò che non funziona.

L'esperienza ha prodotto un entusiasmo crescente nei bambini e si è rivelata molto positiva e formativa.

Frammenti di vita

a cura di Enrica Bienna

La donna che scriveva racconti - Lucia Berlin, Bollati Boringhieri, 2016

Per chi ama le buone letture, imbattersi in una novità letteraria di qualità è un piacere che si desidera condividere subito con la propria piccola o grande cerchia di amici lettori, e in queste occasioni il passaparola funziona meglio di tante autorevoli recensioni.

Così, terminato di leggere "La donna che scriveva racconti," di Lucia Berlin, e ancora in preda alle risonanze emotive suscitate dalle sue pagine, scelgo questo bel testo di racconti per proporre agli insegnanti una lettura che esula dai temi e dagli interessi strettamente professionali. Ma d'altronde, la letteratura che apre nuovi mondi, che ridefinisce la dimensione umana ed esistenziale, che arricchisce sentimentalmente e culturalmente, non è parte consistente della formazione di tutti, a cominciare da quella dei docenti?

Cominciamo con il parlare di questa autrice americana in pochissimo tempo diventata *cult* in America dopo la recente riscoperta postuma della sua opera , che ha tratto materia per la sua scrittura dalle tante esperienze , dai tanti luoghi, dagli incontri anche casuali della sua vita complicata e senza radici. Figlia di madre alcolista, alcolista lei stessa per un certo periodo, madre di quattro figli, è stata donna delle pulizie, infermiera al pronto soccorso, centralinista, insegnante e infine docente universitaria di scrittura creativa. Nella sua vita nomade, si è spostata dalle cittadine minerarie dell'Alaska in Cile, e poi in Messico, Arizona, New York City, divenuti tutti scenari delle sue storie.

In quarantaquattro racconti , scritti i tra gli anni Sessanta e Ottanta, la scrittrice ritrae frammenti di vita, *frame* che, come i pezzi di un puzzle, sembrano comporre la sua biografia, ma contemporaneamente ritraggono la vita della provincia americana del tempo.

I protagonisti che affollano le sue storie appartengono ad una umanità variopinta e marginale, come Carlotta, alcolista in via di disintossicazione, o la signorina Gray, studentessa della University of New Mexico alle prese con un amore sbagliato, oppure Eloise , che vive in maniera catartica la sua prima immersione da sub, o ancora un vecchio indiano incontrato in una lavanderia a gettoni, o una ragazza che fugge dalla clinica dove è andata ad abortire.

In molti racconti l'io narrante attinge alle memorie della scrittrice e all'aneddotica familiare, per raccontarne l'infanzia in una famiglia che oggi chiameremmo disfunzionale, l'impatto con il bel mondo cileno, e poi gli uomini della sua vita, personaggi *borderline*, mariti, amanti, figli ed esperienze della maturità, come i due anni trascorsi a prendersi cura della sorella malata terminale, e infine la propria malattia..

Ma ci sono anche i tanti micromondi che la scrittrice ha conosciuto e osservato con il suo sguardo penetrante ma lieve, ogni volta diverso: la scuola dove ha insegnato, le case dove ha fatto la donna delle pulizie, il pronto soccorso, la reception dell'ospedale frequentato come infermiera.

Insomma, il mondo che Lucia Berlin costruisce con la sua scrittura è ricco, colorato, drammatico come la vita . E il lettore partecipa e aderisce a storie di infelicità, emarginazione, insuccesso , sentendole naturali, possibili, accettabili, a volte sorride. E si diverte.

Nel racconto *Panteòn de dolores*, passando in ras-

segna con la sorella molto malata le cose veramente importanti, le cose belle della vita, la scrittrice ricorda per una volta con affetto la madre, dimenticando quanto con loro fosse stata *pazza e cattiva: "Abbiamo ricordato le tue battute di spirito e il tuo modo di osservare le cose, non ti sfuggiva niente. Ci hai dato questo. Lo sguardo."*

Lydia Davis, narratrice e saggista, conoscitrice profonda dell'opera di Lucia Berlin, inizia con queste osservazioni la sua introduzione all'edizione americana del testo : "I racconti di Lucia Berlin sono elettrici.. Ronzano e crepitano come i cavi dell'alta tensione. E per tutta risposta anche la mente del lettore, sedotta, rapita, prende vita in un'esplosione di sinapsi. E' così che ci piace essere quando leggiamo: usare il cervello, sentire il cuore battere...."

Caligola sontuoso, folle, istrionico

a cura di Vincenzo Sardelli

Albert Camus rivela il lato angoscioso della verità, la problematica dell'assurdo dell'uomo contemporaneo. Alla base della sua arte c'è la ricerca di una giustificazione dell'esistenza, che in genere si rivela vana.

Curiosamente Camus trova in Caligola, imperatore romano vissuto duemila anni fa, l'emblema dell'incapacità dell'uomo contemporaneo di adeguarsi al mondo civile. Di comprendere non solo il senso della storia, ma anche quello del proprio io. Senza certezze religiose, politiche e sociali.

Vent'anni di limature. Fino a riscriverlo tre volte, nel 1938, nel 1941 e nel 1958. A *Caligola*, Camus ha lavorato quasi una vita.

Una tragedia del desiderio. Un personaggio mostruoso e delirante, eppure fragilissimo, con quel desiderio d'impossibile. Come rivela al servo Elicone: «Adesso lo so. Questo mondo così com'è fatto non è sopportabile. Ho bisogno della luna, o della felicità o dell'immortalità, di qualcosa che sia demente forse, ma che non sia di questo mondo».

Tre belle messinscene propongono con sottolineature e stili diversi questi interrogativi. Sono quella principesca degli aquilani di Teatro Zeta, quella misurata di Pacta dei Teatri, quella istrionica di Corrado d'Elia.

Nel *Caligola* di Teatro Zeta, regia di Pino Micol, rappresentato l'ultima volta al Teatro Comunale di Atri, c'è la forza devastante del male. C'è soprattutto il bisogno d'amore, sublime e angosciante più della violenza.

Parigi 1941. Tempesta atmosferica e deflagrazione bellica. Luci laceranti, suoni acuti. Lieve contrappunto musicale, di Massimo Bizzarri.

Siamo dentro un teatro diroccato. Una compagnia rappresenta il *Caligola*. Doppio binario: da una parte la guerra presente, la Francia occupata dalle truppe naziste; dall'altra una storia del passato, che del presente diventa allegoria.

L'arte è antidoto al totalitarismo. Ma qui affiorano soprattutto la maledizione e la solitudine del potere, come nel *Macbeth* di Shakespeare o nella *Salomè* di Oscar Wilde. Micol scandaglia il tiranno in lotta con i senatori, l'uomo affranto per la morte di Drusilla, sorella e amante. Di fronte all'irrazionalità della vita, Caligola impone il gioco dell'assurdo. Nell'arbitrio sfrenato moltiplica delitti e follie, proiettando bene e male in un orizzonte indefinito.

La forza di questo testo, tradotto da Riccardo Reim, sta nell'intreccio tra poesia, sogno e azione. La parola trafigge la ragione. Una serie di domande aperte definisce la complessità dell'imperatore: per quest'uomo si prova compassione, non disprezzo. La morte, divina e rivelatrice, osserva di soppiatto. In un avvincente *climax* Caligola riscatta con una fine dignitosa una vita sciagurata.

La regia esalta la forza di questo dramma: movimenti da animali brancolanti, pose statuarie, nascondimenti. Ogni gesto ha un'anima. Tutto è rigore, lontano da derive accademiche. La volontà di rompere lo schermo che separa arte e vita è l'aspetto più forte dello spettacolo. Micol stringe la scena intorno alle figure e agli oggetti essenziali. Si concentra sull'immutabilità delle passioni.

Caligola colpisce perché parla di noi. Agisce nel presente, come i miti classici.

Convince la prova degli attori (Massimiliano Cutrera, Ezio Budini, Gabriele Anagni, Nicola Ciccariello, Andrea Palladino, Valerio Giordano). Con l'istrionico Manuele Morgese che dà corpo, voce e occhi

ai deliri dell'imperatore. E Maria Letizia Gorga (Cesonia), capace d'incursioni canore nella lirica, con pose che vanno dall'espressività vitrea alla tortuosità patetica.

Il *Caligola* di Pacta dei Teatri è l'indagine di una coscienza inquieta in un mondo dimissionario dall'amore. La regia di Annig Raimondi accentua la curvatura esistenziale del protagonista. La Raimondi anche interprete (nella parte di Cherea) con Riccardo Magherini (Caligola), Maria Eugenia d'Aquino (Cesonia) e Alessandro Pazzi (Scipione) sottolinea la componente sentimentale dell'opera. Caligola diventa poeta della follia, bisognoso d'assoluto e purezza. L'abisso creato nella sua anima e nel suo corpo dall'assenza d'amore è esasperato dal bisogno dell'impossibile.

La *pièce* segue filologicamente l'edizione del 1941. La Raimondi fronteggia il sovrano da una pedana posta in mezzo al pubblico, in un gioco metateatrale.

I suoni di Maurizio Pisati sono clangori stranianti che si coniugano con i costumi ibridi di Nir Lazgiel e una scena di stracci e fantocci realizzata da Studio Exhibita. Le luci di Fulvio Michelazzi rimarcano con leggerezza le fisime dell'imperatore, interpretato da un Magherini superbo nei registri grotteschi.

Scorgiamo i tratti caricaturali del puro arbitrio attraverso parate carnascialesche, travestimenti strambi, accessi d'ira. A essere sacrificati sono fantocci senza testa, non esseri umani. La follia che schiaccia il diritto è baraccone più che patibolo, circo più che tragedia.

Lo spettacolo, con un cast affiatato e una regia misurata, andato in scena durante Expo al Teatro Oscar di Milano, svela i meccanismi satirici alla base dei rapporti umani. Tra ironia e disperazione, riflettiamo su felicità e infelicità, tenacia e servilismo.

È un *Caligola* lucido nella follia quello che Corrado d'Elia (in scena con Giovanna Rossi, Alessandro Castellucci, Andrea Bonati, Marco Brambilla, Cristina Caridi, Giovanni Carretti, Andrea Tibaldi, Gianni Quillico, Marco Rodio, Chiara Salvucci) ha riproposto a inizio 2016 al Litta di Milano.

Caligola ha da poco perso Drusilla, sorella-amante verso cui nutriva «un amore puro come quello che si può provare per il mare o per le stelle». Nell'angoscia allucinata, scopre l'infinita vanità del potere. Pertanto lo oltraggia e ne abusa, conscio di compiere un esercizio fittizio di libertà.

L'imperatore condanna a morte pretoriani, sudditi e burocrati. Tiranneggia i suoi funzionari più fidati. Attua una politica economica sconsiderata. Espropria terreni e bestiame. Costringe le donne a prostituirsi. Compie eccessi d'ogni genere.

D'Elia sceglie la prima delle tre versioni del capolavoro di Camus, quella in cui Caligola si palesa come eroe dionisiaco. Con risolutezza, percorre gli abissi del male. Non c'è più spazio per amore e purezza dopo la morte di Drusilla. Se qualche figura – come l'amante Cesonia – prova a seminare il bene, viene eliminata.

Se d'Elia domina la scena con energia, gli altri attori rappresentano il popolo che teme il tiranno e ne subisce le angherie. Singolarmente e in *ensemble*, mostrano l'altra faccia dell'abiezione: la paura che soffoca l'integrità, riducendo l'uomo a bestia.

Camus esalta il lirismo e la critica sociale di una vicenda torbida. Propone però una nuova prospettiva da cui guardare l'imperatore che la storia ci ha consegnato come folle: la lucidità. È razionale Caligola mentre compie la sua scalata verso la malvagità. Lo scrittore francese ne rileva il groviglio di dolore, disperazione e amore.

D'Elia interpreta sprazzi della poesia di Camus con intensità. La drammaturgia è una critica impietosa delle derive consumate all'interno del Palazzo.

L'impianto registico è rigoroso. L'uso delle luci è cinematografico. Anche la scenografia ricorda i colossal sull'epoca romana: una sala imperiale ariosa, con grande vasca trasparente piena di palline rosse, allegoria della vacuità del potere. La musica di Ennio Morricone enfatizza l'atmosfera solenne di uno dei maggiori capolavori letterari novecenteschi.

CALIGOLA

TEATRO ZETA, tel/fax: 0862404604, cell: 3297488830, direzione@teatrozeta.it
organizzazione@teatrozeta.it

PACTA DEI TEATRI*:* tel. 02.36503740 - mail. promozione@pacta.org, ufficioscuole@pacta.org

COMPAGNIA CORRADO D'ELIA*:* Giulia Di Rocco, scuole@teatrolibero.org, Tel. 02 8055882 - interno 121

ETÀ: triennio scuola superiore

Prestazioni aggiuntive del Dsga

Il quesito riguarda il compenso spettante al Dsga per un progetto di alternanza scuola-lavoro.

In particolare, il quesito verte sulla sussistenza del diritto del Direttore dei servizi generali ed amministrativi di percepire compensi per le attività di coordinamento amministrativo svolte nel contesto di un progetto di alternanza scuola-lavoro.

Detto progetto – ha specificato l'autore del quesito – è stato interamente finanziato con i fondi previsti dal comma 39 dell'art. 1 della Legge sulla buona scuola (n. 107 del 13 luglio 29015).

Il testo letterale del citato comma 39 precisa che il finanziamento, nella misura di 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, è assegnato per l'assistenza tecnica ed il monitoraggio, oltre che per le attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quel che può riferirsi alle funzioni del Direttore sga, non vi è dubbio che l'ampiezza semantica del concetto di *assistenza tecnica* possa includere anche la tecnica amministrativa; sicché si potrà sostenere con fondatezza che, sotto questo profilo, non vi sono difficoltà a prevedere, nel progetto concreto elaborato dall'istituto per l'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro, un compenso per il Direttore sga.

Tanto potrà avvenire a condizione che tale compenso sia espressamente previsto dal progetto, la cui redazione, come specifica la prolissa Guida operativa ministeriale, coinvolge il Comitato tecnico scientifico – per gli istituti tecnici e professionali – ed il Comitato scientifico – per i licei.

In verità, in nessuna delle sue 60 pagine la predetta Guida operativa rivolge specifica attenzione alle funzioni amministrative, dal momento che, in materia di compensi, si limita ad affermare: *Nell'ambito dell'autonomia negoziale, per lo svolgimento dell'attività legata all'alternanza, ai docenti tutor scolastici può essere riconosciuto un compenso nella misura definita dalla contrattazione di istituto, con risorse a carico del Fondo di istituto e/o delle somme assegnate alla scuola per le attività di alternanza.*

Né, al riguardo, appaiono più significative le generiche proposizioni conclusive della stessa Guida, che così si esprime: *Gli obblighi di rendicontazione a carico delle istituzioni scolastiche, relativamente alle risorse in esame, seguono i principi e le regole dettate dal decreto ministeriale de quo (D.M. n. 435 del 16 giugno 2015) con riguardo al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche erogato per le esigenze amministrative e didattiche delle scuole.*

La mancata, espressa previsione di un compenso anche per il lavoro amministrativo che il Direttore sga sarà necessariamente chiamato a svolgere per la realizzazione delle diverse fasi del progetto di alternanza non preclude affatto la possibilità che tale lavoro venga retribuito.

Se previsto dal progetto, il relativo compenso dovrà essere erogato nel pieno rispetto dell'art.88, comma 2, lettera e), del CCNL scuola del 2007, il quale dispone che *le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione di lavoro connesse all'autonomia, sono retribuite con il fondo di istituto.*

Retribuzione accessoria dei docenti

Il quesito riguarda l'utilizzazione congiunta delle risorse assegnate al Fondo dell'istituzione scolastica e di quelle destinate alla retribuzione delle funzioni strumentali.

Nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le disponibilità finanziarie che sono state assegnate alla scuola sul capitolo 2155 del Programma annuale per la retribuzione delle funzioni strumentali al POF, in via di principio, possono essere utilizzate esclusivamente per la loro destinazione originaria; devono, quindi, essere impegnate esclusivamente per retribuire i titolari delle predette funzioni strumentali.

Nulla vieta, però, che la scuola, dopo la conclusione della procedura prevista per il conferimento delle funzioni strumentali al POF, possa aver certezza che, nell'anno di riferimento, le predette disponibilità risultino eccedenti rispetto al fabbisogno; in tal caso, mediante contrattazione integrativa di istituto, potrà disporre liberamente di quelle residue, ritenendole inglobate nel Fondo dell'istituzione scolastica, al fine di poter retribuire attività istituzionalmente soggette alla contrattazione integrativa. Tanto può avvenire perché le disponibilità per il finanziamento delle funzioni strumentali al POF non rientrano fra i fondi vincolati alla loro destinazione originaria, quali sono, a mo' d'esempio, i finanziamenti per la pratica sportiva, quelli per la retribuzione delle ore eccedenti, o quelli per le indennità che competono al Dsga.

La stessa contrattazione integrativa di istituto potrà destinare una quota del finanziamento all'integrazione delle disponibilità previste per la retribuzione delle funzioni strumentali al POF. Potrà farlo ai sensi di quanto prevede la lettera k) dell'art. 87 del CCNL scuola del 7 ottobre 2007, il quale ammette che il contratto di istituto possa disporre il finanziamento di *altre attività* deliberate dal *consiglio di circolo o di istituto nell'ambito del POF*.

Nel testo del medesimo quesito è stato segnalato che un'alunna di 12 anni ha visto pubblicata, a sua insaputa, una sua fotografia su Instagram e Facebook. L'autore del quesito, che è insegnante dell'alunna in questione, ha chiesto di sapere se e quali iniziative egli debba assumere al riguardo.

Si risponde ricordando che il Garante della privacy ha precisato che non violano la privacy a scuola le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. In questi casi, le immagini sono raccolte a fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale; nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network**,** è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.

La violazione di tali precetti va valutata ai sensi dell'art. 167 del Codice sulla privacy, approvato con il Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 196, che testualmente si riporta:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Nella scuola, la violazione delle citate norme va valutata anche sotto il profilo disciplinare; a tal riguardo, è necessario verificare se il regolamento di disciplina d'istituto abbia previsto sanzioni in relazione ad una delle fattispecie che concretizzano violazioni della privacy.

In ogni caso, non spetta al professore della classe interessata valutare quali iniziative debbano essere assunte in merito a quanto l'alunna offesa ha dichiarato. Il docente avrà soltanto l'obbligo di segnalare il fatto al Dirigente scolastico: è il Dirigente, infatti, l'organo al quale è demandata l'applicazione del Codice sulla privacy e del regolamento di disciplina.

Carta del docente

Il quesito riguarda le modalità di utilizzazione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento.

L'autore del quesito ha chiesto, in particolare, se il bonus di 500 euro annui, previsto dal comma 122 della Legge 14 luglio 215, n. 107, debba essere speso per intero entro il 31 agosto, data che segna la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, oppure se l'eventuale importo residuo possa essere rimesso nella disponibilità del docente, per essere utilizzato anche nel corso dell'anno scolastico successivo, in aggiunta all'ulteriore bonus di 500 euro che gli verrà assegnato sulla card.

La risposta va data alla luce dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015, nel quale si legge: *Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore a 500 euro annui, utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3.*

La disposizione appena trascritta fa salva l'applicazione del 3° comma dello stesso articolo 3, il quale così dispone: *La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.*

Non vi può essere, quindi, dubbio che i 500 euro, o una parte di essi, che i professori di ruolo trovano quest'anno scolastico nel cedolino, a titolo di bonus per l'aggiornamento e la formazione, e che non avranno utilizzato entro il 31 agosto 2016, potranno essere spesi nell'anno scolastico successivo, per le medesime finalità.

Conservazione digitale dei dati

Il quesito riguarda l'assegnazione delle funzioni di Responsabile della conservazione digitale dei documenti scolastici.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi di una scuola ha chiesto di sapere se sia legittimo che il Dirigente scolastico gli assegni le funzioni di Responsabile della conservazione digitale dei documenti.

La risposta, naturalmente, va data alla luce delle funzioni che il Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, assegna al dipendente dell'Ente pubblico, funzioni che si possono riassumere nella successione procedurale di atti con i quali si acquisiscono, su supporti informatici, dati giuridicamente rilevanti, generalmente costituenti le diverse fasi di un determinato procedimento amministrativo, in atto o potenziale. La procedura è finalizzata non soltanto ad assicurare l'integrità dell'atto documentale informatico, ma anche la provenienza e la data della sua adozione, attraverso la firma elettronica. In sostanza, come si legge nell'art. 3 della delibera del CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), la conservazione digitale dei dati *avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insieme di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo*.

In sostanza, i compiti del Responsabile della conservazione digitale dei dati consistono nel definire le procedure di sicurezza che consentono di garantire fedelmente la sicurezza del sistema di conservazione dei dati informatici acquisiti, nonché nel produrre e conservare le copie di sicurezza dei dati stessi. Detto questo, si può dare atto che, se si procede ad un controllo a campione delle modalità con le quali viene assicurata la conservazione digitale dei dati nella variegata realtà scolastica nazionale, si potrà constatare che nella gran parte delle istituzioni scolastiche la funzione di Responsabile della conservazione digitale dei dati è riservata al Dirigente scolastico. Al quale, peraltro, in piena coerenza con il dettato normativo vigente al riguardo, il Manuale della conservazione digitale dei dati conferisce il potere di delega, anche parziale, della funzione di conservazione digitale ad altro dipendente della scuola, che ne riscuota la fiducia e ne possieda la competenza tecnica.

In conclusione, si ritiene che l'assegnazione delle funzioni di Responsabile della conservazione digitale dei dati istituzionalmente competa al Dirigente scolastico, se non altro per la specificità funzionale richiesta dalla gestione della delicata funzione della firma digitale degli atti della scuola.

Resta, peraltro, in capo allo stesso Dirigente il potere di delega della stessa funzione a personale della scuola in possesso dei titoli professionali richiesti; non è escluso che tale delega possa essere conferita anche al Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Edificio scolastico non sicuro? Professori, chiudetelo

di Saverio Prota

Nell'accingermi ad analizzare quanto stabilito dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione sulle responsabilità relative alla sicurezza degli edifici scolastici e ad esprimere qualche modesta opinione, ritengo utile chiarire anche il senso del titolo attribuito all'articolo, che è quello di evidenziare la confusione che ormai regna sovrana nella nostra Nazione. Il normale cittadino, quando pensa a chi spetti dichiarare insicura o inagibile una struttura, pensa ad un tecnico (geometra, architetto, ingegnere, ecc), magari ad un politico (sindaco o presidente della Provincia). Invece, dal **30 marzo 2016,** sappiamo che, se un edificio scolastico non è sicuro, deve essere chiuso dai DOCENTI, così come stabilisce la **Sentenza della Corte di Cassazione n. 12223**. La prima reazione a tale nuovo assunto è quella di invitare subito i docenti di tutte le scuole italiane **a rassegnare immediatamente le dimissioni da ogni incarico che riguardi la sicurezza nelle scuole,** perché è possibile che vadano incontro a pesanti condanne**.** Chiaramente l'invito è rivolto principalmente a chi è stato individuato quale **RSPP** (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione), figura disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano dal **D.Lgs. 81/2008** e introdotta in Italia per la prima volta dal D**.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,** emanato in recepimento di diverse direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Ma vediamo cosa hanno sostenuto gli Ermellini nella predetta sentenza, **depositata il 22 marzo scorso,** in riferimento a quanto accaduto il **22 novembre 2008** nel Liceo "Darwin" di Rivoli dove, in seguito ad un crollo, perse la vita il diciassettenne Vito Scafidi e si registrarono 16 feriti, di cui uno, Andrea Macrì, rimasto paralizzato. Secondo l'alta Corte, **" le scuole che non offrono un adeguato livello di sicurezza** per l'incolumità degli allievi e del personale che vi lavora ***devono essere chiuse su iniziativa degli insegnanti che hanno accettato di ricoprire il ruolo di responsabili della sicurezza e prevenzione e che agiscono su delega del preside e non possono rimanere inerti di fronte a criticità foriere di pericoli***. A loro spetta anche il compito, preliminare, di fare una ricognizione dello stato della struttura e dei rischi presenti, ispezionando ogni parte dell'edificio, compresi i solai e i locali "tecnici". Nella sentenza si legge che, pur essendo pacifico che la responsabilità degli interventi strutturali sia in capo ***alla Provincia*** (trattandosi di un istituto superiore), il **datore di lavoro rimane la scuola**, che notoriamente non possiede poteri né decisionali né di spesa. Nonostante ciò – sempre secondo i **giudici togati** –, la ***scuola non può ritenersi esente da colpe anche nel caso in cui abbia regolarmente e prontamente chiesto all'Ente locale di intervenire con i necessari lavori strutturali e di manutenzione***. Per la **Cassazione** – *quarta sezione penale* –, incombe sul **datore di lavoro,** e di *conseguenza sul responsabile della sicurezza e prevenzione, l'adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, tra cui l'individuazione dei rischi esistenti*. Nel passato, al riguardo, si era sempre sostenuto o creduto che il datore di lavoro, con la segnalazione all'Ente dei rischi esistenti e con la richiesta di intervento per scongiurare pericoli, avesse adempiuto ad ogni obbligo di legge e che, conseguentemente, non fosse non più perseguibile. L'odierna pronuncia sconfessa totalmente questa interpretazione, sancendo di fatto che, **per garantire un adeguato livello di sicurezza, l'attività scolastica deve essere interrotta**. Appare evidente che i *Dirigenti scolastici e i Rspp bene faranno ad applicare quanto stabilito dalla Corte, alla lettera, anche se probabilmente si dovranno chiudere buona parte delle scuole italiane*. L'alternativa potrebbe essere il carcere, stante che nel procedimento in esame, insieme a tre dirigenti della Provincia di Torino del settore scolastico (condannati a 3 e 4 anni), **sono**

stati condannati anche i tre responsabili della sicurezza dell'istituto "Darwin" (Fulvio Trucano, 2 anni e 9 mesi; Diego Sigot, 2 anni e 2 mesi; Paolo Pieri, 2 anni e 6 mesi). Secondo gli Ermellini, la conferma della loro tesi è contenuta chiaramente nel **Decreto ministeriale n. 382 del 1998** e nella **Circolare n. 119 del 1999,** *che prevede l'obbligo per l'istituzione scolastica di adottare ogni misura idonea in caso di pregiudizio per l'incolumità dell'utenza*. Tale obbligo - sottolinea la Cassazione - è stato palesemente violato a causa della *mancata valutazione della inadeguatezza dell'edificio sotto il profilo della sicurezza a causa della presenza del vano tecnico sovrastante il controsoffitto.* Ai **responsabili della sicurezza** del "Darwin", **che hanno sostenuto di non avere le competenze tecniche necessarie per svolgere quel compito**, la Cassazione ha replicato che **chi non dispone di un adeguato bagaglio tecnico ha tre strade da percorrere**: A) darsi da fare per acquisirlo; B) utilizzare le conoscenze di chi ne dispone; C**) segnalare al datore di lavoro la propria incapacità**. In **nessun caso** chi riveste questa delicata posizione di garanzia "***può addurre la propria ignoranza per escludere la responsabilità dell'evento dannoso"***. Gli insegnanti imputati non avevano ispezionato il vano tecnico di circa mille metri quadrati e del peso di quasi otto tonnellate, oltre a quello del materiale e dei servizi, che era una sorta di "bomba a orologeria" sospesa sulla testa degli studenti. Emergono, dunque, due aspetti significativi, degni di essere sottolineati e sottoposti a futuri approfondimenti. Il primo, che schiude scenari gravosi per la scuola dopo la condanna dei docenti, è quello che i responsabili DEVONO sospendere le attività didattiche per tutelare alunni e utenza, a nulla rilevando la circostanza che il pericolo sia stato segnalato all'Ente locale, Comune o Provincia che sia. Il secondo è che chiunque dovesse essere individuato come responsabile della sicurezza potrebbe tranquillamente non accettare di ricoprire un simile ruolo, dichiarando di " non avere competenze e strumenti per poter svolgere adeguatamente tale mansione". **Come può un RSSP fermare le attività didattiche? Con quale provvedimento? Scavalcando il Dirigente?** Una sentenza destinata ad arroventare ancor di più il clima per nulla sereno che in questi ultimi anni si è generato nelle scuole, dove personale sottopagato, mal formato e assunto con procedure discutibili si vede gravato ora dopo ora di responsabilità che nulla hanno a che fare con il profilo e le mansioni che gli competono. Il tutto a discapito della didattica e degli alunni che si vedono sottratte fondamentali energie psicofisiche del personale docente e Ata che, invece di destinarle a loro, le profondono a dipanare le mille trappole della burocrazia. **Vediamo, in conclusione, per sommi capi chi è e cosa fa il RSPP nell'ordinamento vigente.**

E' una figura strettamente legata al ruolo del datore di lavoro perché, *essendo in possesso di numerose capacità tecniche in materia di sicurezza sul lavoro, si configura assieme al Rappresentante dei lavoratori RLS come il principale contatto tra dipendenti e dirigenza aziendale*. Ad individuare i suoi compiti è l'articolo 33 del D.lgs. 81/08, che così li sintetizza: a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro; b) elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.

In riferimento al punto d), all'interno della scuola, collabora alla realizzazione del piano di sicurezza e valutazione dei rischi, segnalando al datore di lavoro, in collaborazione con medico competente e RLS, eventuali inadempienze o irregolarità; all'esterno della scuola, si relaziona essenzialmente con gli organi di vigilanza territoriali e, in sede di ispezione, affianca gli organi deputati fornendo loro chiarimenti circa il documento di valutazione dei rischi.

Infine, tra i tanti obblighi che incombono sul datore di lavoro, c'è anche quello di indire la riunione periodica almeno una volta all'anno; riunione che è obbligatoria per tutte le aziende che abbiano più di 15 dipendenti. Alla riunione devono partecipare: datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS. Gli argomenti che devono essere trattati sono: il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali; i criteri di scelta e le caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), nonché i programmi di formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti.

Tuttavia, anche se i compiti del RSPP sono stabiliti in via prioritaria dall'art. 33 del D.lgs. 81/2008, il Dirigente scolastico ha facoltà di "meglio puntualizzare tali compiti anno per anno, tenendo conto delle specificità dell'istituzione scolastica che dirige, di particolari problematiche, anche contingenti, e della politica della sicurezza che intende perseguire".

In capo al **Dirigente scolastico** vi è l'obbligo di conferire l'incarico di RSPP dell'istituzione scolastica che, come dispone il comma 8 dell'articolo 32, *va affidato* ***prioritariamente a personale interno all'istituto****, ovvero, in subordine, interno ad un'altra istituzione scolastica, e, in entrambi i casi, che si dichiari disponibile in tal senso. Solo in via sussidiaria (comma 9), cioè nell'impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il dirigente scolastico può ricorrere a personale esterno*

all'Amministrazione scolastica, avvalendosi, assieme ad un gruppo di altri istituti, dell'opera di un unico esperto, individuato all'interno degli Enti proprietari degli edifici scolastici o, in via subordinata, all'interno di Enti locali o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (INAIL, Università, ecc.) oppure di un libero professionista. Alla stipula della convenzione potranno provvedere anche le autorità scolastiche territoriali. Un comportamento difforme, oltre ad essere censurabile dagli organi superiori, potrebbe esporre il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, a conseguenze civili e penali se non riuscisse a dare valide giustificazioni per un comportamento *contra legem*, in caso di infortuni gravi e/o mortali, riconducibili - anche solo come concausa - ad una errata, incompleta o infedele valutazione dei rischi da parte del RSPP.

Sentenza Cassazione n.12223/2016: l'altra campana

di Fabio Scrimitore

Spero che il tono appassionato del dr. Prota si potrà ben conciliare con alcune considerazioni con le quali il Direttore della rivista che ospita le sue attente riflessioni spera di circoscrivere, con un po' di doverosa perplessità, le preoccupazioni che la Sentenza n. 12223 del 22 marzo 2016 della Corte di Cassazione avrà potuto generare nei Dirigenti scolastici e, soprattutto, negli insegnanti che hanno accettato di svolgere le funzioni di Responsabile del servizio di protezione e di prevenzione.

Non si può escludere che il primo pensiero che sarà venuto in mente al lettore di quella lunga ed intimidente sentenza sia stato di umana comprensione non soltanto per i Responsabili del sevizio di protezione e di prevenzione del Liceo "Darwin" di Rivoli - che si son visti gravati da una pesante sentenza penale -, ma anche per i genitori del diciassettenne Vito Scafidi, che ha perduto la vita il 22 novembre 2008, sotto il peso del controsolaio della sua aula; controsolaio che, peraltro, i tecnici della Provincia avevano progettato e fatto realizzare fra il 1962 ed il 1964, trasformando le umili celle di un convento in capaci e confortevoli aule scolastiche.

Il crollo del controsolaio non è stato causato da un movimento tellurico, bensì, come hanno accertato i consulenti tecnici dei pubblici ministeri e delle parti, da difetti di costruzione dei laminati metallici impiegati (sono state riscontrate delle cricche nei pendini che agganciavano al muro il materiale del controsolaio) e dalla non omogenea disposizione dei pendini stessi.

Cosa potevano saperne, di pendini e di cricche nei pendini, i Dirigenti scolastici che si sono succeduti, quali datori di lavoro, nella direzione del "Darwin" sino al fatale 2008, specialmente se non avevano ricevuto alcuna formazione accademica in scienze delle costruzioni ?

Ma si può dire – avranno potuto pensare i genitori di Vito Scafidi – che non ne potessero saper nulla di cricche e di pendini in edilizia anche i poveri insegnanti che avevano accettato l'incarico di Responsabile del servizio di protezione e di prevenzione.

Analizzando le proposizioni del primo comma dell'art. 32 del Decreto legislativo n. 81 del 2008, gli Ermellini citati dal dr. Prota hanno dichiarato che i RSPP convenuti in giudizio non provenivano dall'insegnamento delle lettere o della filosofia, ma erano comunque professionisti qualificati, dotati di ampia esperienza sul campo. Ed erano professionisti ai quali, in ragione della loro formazione accademica e in virtù di una precisa disposizione di legge, era stata affidata la funzione tecnica di valutare i rischi connessi ad una struttura abbastanza vetusta.

Forse sarebbe stato un po' arduo, per i Giudici della Cassazione, accogliere la richiesta di esclusione di ogni responsabilità addebitata a tecnici ai quali era stato affidato il compito di prevedere i rischi che incombevano sulle centinaia di persone che, serenamente, ogni giorno entravano in aule costruite in stagioni tanto lontane nel tempo.

Non sarebbe stato facile neppure per i RSPP disporre la chiusura del "Darwin", se si fossero accorti che i pendini del controsolaio erano tutt'altro che sicuri. Non sarebbe stato facile, forse, perché in Italia non è mai accaduto che un RSPP abbia chiesto al Dirigente scolastico di sospendere le lezioni per l'eventualità di un danno irreparabile.

SCUOLA e AMMINISTRAZIONE

Ti ricordiamo che l'abbonamento è scaduto il 31/12/2015! Se non lo hai già fatto, rinnovalo subito!

Rivista cartacea + web	**Rivista web**	**Rivista web Edizione docenti*** (* **non sottoscrivibile dalle P.A.**)
Numeri cartacei fino al 31/12/2016 Mensili in pdf dalla data di sottoscrizione abbonamento 4 dossier monografici 2016 Area web riservata Consulenza giuridica, amministrativa e didattica gratuita **Credenziali di accesso all'area web attive dalla data di sottoscrizione dell'abbonamento** Tutta la modulistica per la segreteria in word Tutto l'archivio di Scuola e amministrazione dal 2010 ad oggi in pdf Tutti i dossier monografici di Scuola e Amministrazione dal 2010 ad oggi in pdf	Mensili in pdf dalla data di sottoscrizione abbonamento 4 dossier monografici 2016 Area web riservata Consulenza giuridica, amministrativa e didattica gratuita **Credenziali di accesso all'area web attive dalla data di sottoscrizione dell'abbonamento** Tutta la modulistica per la segreteria in word Tutto l'archivio di Scuola e amministrazione dal 2010 ad oggi in pdf Tutti i dossier monografici di Scuola e Amministrazione dal 2010 ad oggi in pdf	Mensili in pdf dalla data di sottoscrizione abbonamento Dossier monografici 2016 in pdf Area web riservata Consulenza didattica gratuita **Credenziali di accesso all'area web attive dalla data di sottoscrizione dell'abbonamento**
☐ **90€**	☐ **45€** **(imponibile 43,27 + IVA 1,73)**	☐ **18€**

DATI PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO

NOME E COGNOME o INTESTAZIONE DELLA SCUOLA		
COD. FISCALE O PIVA		
CODICE MECCANOGRAFICO (solo per scuole)		
CIG	Codice Univoco Ufficio	
INDIRIZZO	N.CIVICO	
COMUNE	CAP	PROV.
TEL.	CELL.	FAX
E-MAIL (su sui verranno inviate le chiavi di accesso)		

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per attivare l'abbonamento basta compilare il presente modulo (o inviare i dati richiesti via email) e inviarlo via fax (0836.1950352) o via e-mail (abbonamenti@scuolaeamministrazione.it).
Il pagamento (AL NETTO DELLE COMMISSIONI BANCARIE O POSTALI) può essere fatto nelle seguenti modalità:
• Versamento su cc 001017192558
• Bonifico bancario IBAN IT78K0760116000001017192558
Intestato a Nikeditrice di Littorio Maria via N. Sauro 17 Aradeo (LE)

Utenti pubblici e aziende: dal momento della ricezione delle credenziale di accesso e della fattura elettronica, si hanno 45 giorni di tempo per il pagamento. Qui tutti i documenti necessari: http://www.scuolaeamministrazione.it/it/documenti-aziendali/
Utenti privati: inviare il CRO del bonifico o la copia del versamento insieme al Modulo di abbonamento. Una e-mail di conferma, in cui riceverete nome utente e password per accedere all'area abbonati, vi avviserà dell'avvenuta registrazione. Nella stessa riceverete la fattura.

DATA/PROT.N.

TIMBRO E FIRMA
(obbligatorio solo per enti pubblici e aziende)

L'ufficio abbonamenti risponde allo 0836.1904117, per qualunque dubbio o informazione, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità di carattere gestionale-amministrativo. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nikeditrice di Littorio Maria con sede in via N. Sauro 17 - Aradeo (LE)

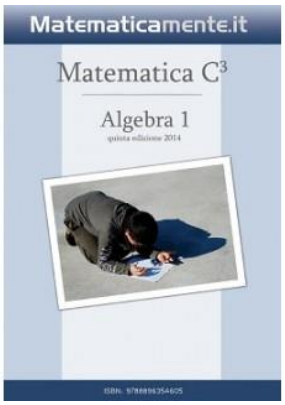
I LIBRI PER LA TUA FORMAZIONE

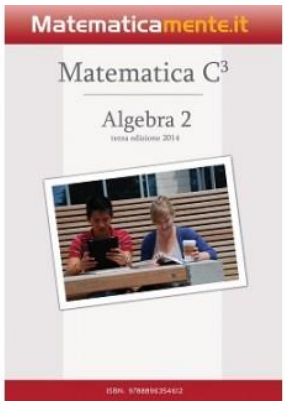


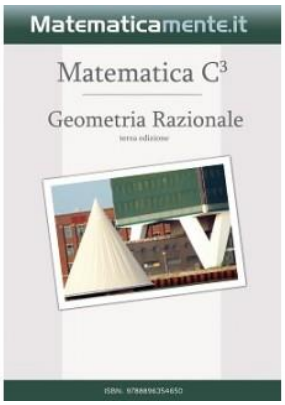


I LIBRI DI TESTO A.S. 2015-2016

MATEMATICA PER IL BIENNIO







FISICA – VOLUME UNICO



GESTIONE DI PROGETTO
E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA



PUOI ACQUISTARE TUTTO,
ANCHE L'ABBONAMENTO A SCUOLA E AMMINISTRAZIONE, SU

shop.nikeditrice.it